



PROCEDURA ANTIRICICLAGGIO

<i>Referente del processo</i>	Consiglio di Amministrazione
<i>Data ultima versione</i>	28 aprile 2021
<i>Versione n.</i>	V.3

SOMMARIO

PARTE PRIMA – PARTE GENERALE	1
1. Introduzione	1
2. Riferimenti Normativi	2
3. Definizioni	4
4. Principali obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio	11
5. Modello organizzativo della SICAF	12
6. Attori coinvolti nel processo: Ruoli e responsabilità	13
PARTE SECONDA – ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA	14
1. Adempimenti ai sensi della normativa italiana	14
2. Mappatura delle attività che richiedono l'applicazione da parte della SICAF degli obblighi di Adeguata Verifica della Clientela	15
3. Approccio basato sul rischio	17
4. Classificazione del rischio cliente	19
5. Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela	19
6. Adeguata verifica ordinaria della clientela	22
6.1 Obblighi ordinari: identificazione del Cliente persona fisica	22
6.2 Obblighi ordinari: identificazione del Cliente diverso da persona fisica	23
6.3 Obblighi ordinari: identificazione del Titolare Effettivo	24
6.4 Obblighi ordinari: verifica dei dati relativi al Cliente, all'Esecutore e al Titolare Effettivo	26
6.5 Obblighi ordinari: acquisizione e valutazione delle informazioni su scopo e natura del Rapporto Continuativo e delle Operazioni	28
7. Fattispecie particolari	29
7.1 Società fiduciaria	29
7.2 Trust	30
7.3 Rapporti o operazioni con soggetti intermediati da altri Intermediari Finanziari	31
8. Operatività a distanza	33
9. Adeguata verifica semplificata della clientela	34
10. Obblighi rafforzati di Adeguata Verifica della clientela	38
11. Persona Politicamente Esposta (PEP)	45
12. Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con intermediari bancari e finanziari rispondenti di un Paese terzo	47
13. Rapporti e Operazioni Occasionali che coinvolgono Clienti residenti in Paesi ad alto rischio ⁴⁹	
14. Operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati o per le quali sussistono dubbi sulla finalità	50

15.	Clienti ad elevato rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo	50
16.	Adeguate Verifica della clientela effettuata da terzi	51
17.	Obbligo di astensione	53
18.	Monitoraggio nel continuo	54
	PARTE TERZA – SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA	55
1.	Conoscenza, sospetto o ragionevole motivo di sospetto di attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in corso, compiute o tentate	55
2.	Processi per la valutazione delle Operazioni Sospette	58
3.	Modalità di invio della Segnalazione di Operazione Sospetta alla UIF	59
4.	Protezione del segnalante	60
5.	Divieto di comunicazione delle segnalazioni	60
6.	Sistemi interni di segnalazione delle violazioni	61
	PARTE QUARTA – MISURE ANTITERRORISMO E MISURE ULTERIORI	62
1.	Misure Antiterrorismo	62
2.	Obblighi di segnalazione	63
	PARTE QUINTA – OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE	65
1.	Conservazione delle informazioni e dei documenti	65
2.	Archivio standardizzato	66
3.	Esenzioni dagli obblighi di registrazione	69
4.	Modalità di registrazione delle informazioni	70
5.	Trasmissione alla UIF dei dati aggregati	71
	PARTE SESTA – SANZIONI	72
1.	Premessa	72
2.	Sanzioni penali	72
3.	Sanzioni amministrative	74

PARTE PRIMA – PARTE GENERALE

1. Introduzione

La Procedura Antiriciclaggio (di seguito la “Procedura”) di 4AIM SICAF S.p.A. (di seguito la “SICAF” o la “Società”) è predisposta al fine di garantire la gestione uniforme delle attività di prevenzione del fenomeno del riciclaggio di proventi di attività illecite e del finanziamento del terrorismo.

Le vigenti disposizioni normative impongono agli intermediari finanziari di adottare presidi controlli e procedure adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In particolare, la SICAF è tenuta a:

- predisporre adeguati assetti organizzativi e procedure in materia di obblighi di Adeguata Verifica della Clientela, di registrazione dei rapporti e delle Operazioni, di conservazione delle informazioni, di valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, di segnalazione delle Operazioni sospette;
- collaborare attivamente con l’Unità di Informazione Finanziaria nella lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo;
- assicurarsi che nella struttura organizzativa siano rispettate le disposizioni normative a tutela della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché assicurare un’adeguata formazione del personale.

La Procedura descrive:

- le modalità di attribuzione del profilo di rischio alla clientela;
- le modalità e le attività di Adeguata verifica del Cliente, dell’eventuale Esecutore e del Titolare Effettivo;
- le modalità di segnalazione delle Operazioni Sospette;
- la conservazione delle registrazioni e dei documenti.

Quanto previsto dalla Procedura vincola tutti coloro cui è demandata l’instaurazione e la gestione dei rapporti con la Clientela.

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio (di seguito la “Funzione AML”) provvederà ad apportare alla presente Procedura, le modifiche ed integrazioni necessarie per adeguarlo a nuove disposizioni legislative ovvero modifiche organizzative. La Funzione AML ha il compito

di esercitare i controlli sull'attuazione della Procedura e di promuovere l'adeguato processo formativo del personale attraverso idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione della normativa di riferimento e della presente Procedura.

2. Riferimenti Normativi

- Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 – Regolamento riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il Regolamento (CE) 1781/2006;
- Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 (“IV Direttiva Antiriciclaggio”) – Direttiva relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché la Direttiva 2006/70/CE della Commissione;
- Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (“V Direttiva Antiriciclaggio”) – che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE;
- D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e s.m.i. (“Decreto Antiterrorismo”) – Recante le misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i. – che attua la Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
- D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 che aggiorna il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e D.Lgs 22 giugno 2007, n. 109 – Decreto di attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi;
- D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 – Decreto che apporta modifiche ed integrazioni ai decreti Legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della Direttiva (UE)

2015/849, nonché di attuazione della Direttiva (UE) 2018/843 che modifica la Direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e che modifica le Direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE;

- Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del D.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, che apporta modifiche al D.Lgs 21 novembre 2007, 231;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 27 marzo 2019 – Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 30 luglio 2019 – Disposizioni in materia di Adeguata Verifica della Clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 24 marzo 2020 - Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (“Provvedimento Conservazione”);
- Provvedimento UIF per l'invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate del 25 agosto 2020 recante disposizioni attuative per l'invio delle SARA (“Provvedimento SARA”);
- Provvedimento della Banca d'Italia del 27 maggio 2009 – Indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa;
- Unità di Informazione Finanziaria: “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera B) del Decreto 231” – Comunicazioni dell'UIF di tempo in tempo emanate e consultabili al seguente link: <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010 – Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari;
- Provvedimento UIF del 4 maggio 2011 – Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di Operazioni sospette.

3. Definizioni

- **Alto dirigente:** un amministratore o il direttore generale o altro dipendente delegato dall'organo con funzione di gestione o dal direttore generale a seguire i rapporti con la clientela a rischio elevato; nel caso della SICAF, un amministratore nominato dal Consiglio di Amministrazione;
- **Archivio standardizzato:** archivio mediante il quale sono resi disponibili i dati e le informazioni previsti dal Provvedimento Conservazione, secondo gli standard tecnici indicati nell'allegato 2 e le causali analitiche di cui all'allegato 3;
- **Cliente o Clientela:** il soggetto che instaura o ha in essere rapporti continuativi o compie operazioni con la SICAF;
- **Controlli di Linea:** controlli effettuati dalle strutture operative (e.g. controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito del *back office*, incorporati nelle procedure informatiche e diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
- **Dati Identificativi:** il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica ed il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;
- **Decreto:** D.lgs. 231/2007 e s.m.i.;
- **IV Direttiva:** Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015;
- **V Direttiva:** Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- **Documento d'Identità o Documenti di Riconoscimento:** documenti in corso di validità di cui agli articoli 1 e 35 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;
- **Esecutore:** il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del Cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del Cliente. Normalmente l'esecutore è una persona fisica. Quando la qualifica

di esecutore è attribuita a una persona giuridica, quest'ultima opererà, a sua volta, attraverso le persone fisiche legittimate a rappresentarla. In questi casi, vanno identificati sia la persona giuridica-esecutore sia il firmatario, raccogliendo informazioni sufficienti sui poteri di rappresentanza che gli consentono di operare in nome e per conto dell'esecutore-persona giuridica. Non sono invece tenuti a identificare la persona fisica che controlla l'esecutore, in considerazione del fatto che l'esecutore è estraneo alla catena dei soggetti cui è riferibile l'operatività posta in essere (la transazione, per definizione, non fornisce un beneficio all'esecutore, ma ad altri soggetti);

- **Funzione AML:** Funzione Antiriciclaggio;
- **Funzioni di Controllo:** la funzione di conformità alle norme (*compliance*), la funzione di controllo dei rischi (*risk management*) e la funzione antiriciclaggio (AML);
- **Intermediari Bancari e Finanziari:**
 - a. le banche;
 - b. Poste italiane S.p.A.;
 - c. gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);
 - d. gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies) TUB (IP);
 - e. le società di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);
 - f. le società di gestione del risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);
 - g. le società di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV);
 - h. le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF);
 - i. gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF;
 - l. gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
 - m. Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

- n. le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
 - o. gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
 - p. i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB;
 - q. i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;
 - s. le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;
 - t. le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
 - u. gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;
 - v. i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF.
- **Operazione:** l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale;
 - **Operazione Occasionale:** un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere;
 - **Orientamenti congiunti:** Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza Europee, adottati il 26 giugno 2017, ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 4, della direttiva antiriciclaggio, in materia di fattori di rischio che gli intermediari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati alla clientela e in materia di misure di adeguata verifica da adottare;
 - **Outsourcer amministrativo:** State Street International GmbH – Italy branch;
 - **Paesi terzi ad alto rischio:** paesi inclusi nell'elenco dei Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo adottato con il Regolamento Delegato (UE) 2016/1675 e successive modifiche e integrazioni;

- **Personale Incaricato:** il personale dell'Amministrazione e segreteria di direzione della SICAF cui è affidato lo svolgimento delle attività che riguardano l'adeguata verifica della Clientela;
- **Persone Politicamente Esposte (PEP):** le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
 1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - d) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - f) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - g) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

- h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - i) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
 3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - a) le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
 - b) le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;
- **Policy:** documento ex Parte Prima, Sezione II “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”;
 - **Procedura:** documento ex Parte Terza, Sezione II, Paragrafo 1.2 “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”;
 - **Provvedimento Adeguata Verifica:** Disposizioni in materia di adeguata verifica della Clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 30 luglio 2019;
 - **Provvedimento Conservazione:** Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 24 marzo 2020;

- **Provvedimento Organizzazione:** Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019;
- **Pubblica Amministrazione:** le amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica;
- **Rapporto Continuativo:** rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto della SICAF che non si esaurisce in una sola operazione;
- **Rischio di Riciclaggio:** il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa;
- **Responsabile AML:** soggetto responsabile della funzione antiriciclaggio;
- **Responsabile SOS:** soggetto responsabile della segnalazione delle operazioni sospette;
- **SICAF/Società:** 4AIM SICAF S.p.A.;
- **Sistemi di conservazione informatizzati:** archivi informatizzati, quali i sistemi contabili, anagrafici e gestionali in uso presso i destinatari, nei quali sono conservati i documenti, i dati e le informazioni riguardanti i rapporti continuativi e le operazioni, previsti nel Decreto antiriciclaggio e nel Provvedimento conservazione;
- **Titolare Effettivo:** Il titolare effettivo di Clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

1. Nel caso in cui il Cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del Cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del Cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
2. Nel caso in cui il Cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
- a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) titolari di rappresentanza legale, direzione e amministrazione;

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti punti 1) e 2) non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

La SICAF conserva traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento a titolare effettivo individuato ai sensi del capoverso precedente, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo sulla base dei criteri precedenti.

3. In caso di Trust, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) il fondatore (disponente/*settlor*) ove in vita;
 - b) il fiduciario o i fiduciari (*trustee*);
 - c) il guardiano (*protector*) ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti;
 - d) i beneficiari o classe di beneficiari;
 - e) le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.
4. In caso di fiduciarie:
 - a) se la fiduciaria agisce per conto dei fiducianti: (i) la fiduciaria-Cliente sarà tenuta ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 231/2007 a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sia a conoscenza sui fiducianti quali titolari effettivi del rapporto o dell'operazione; (ii) ove i fiducianti siano persone diverse dalle persone fisiche, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi;
 - b) se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi della fiduciaria, secondo le norme relative alla società.

4. Principali obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio

La SICAF rientra nel novero dei soggetti destinatari degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. I principali obblighi possono essere così sintetizzati:

- a) obblighi di Adeguata Verifica della Clientela e gestione del rischio (cfr. successiva Parte Seconda – “Adeguata Verifica della Clientela”):
 - identificare il Cliente e l'Esecutore in loro presenza e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da fonti affidabili e indipendenti;
 - identificare il Titolare Effettivo e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da fonti affidabili e indipendenti;

- acquisire e valutare le informazioni sullo scopo e sulla natura del Rapporto Continuativo nonché, in presenza di un rischio elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, dell’Operazione Occasionale;
 - esercitare un controllo costante nel corso del Rapporto Continuativo;
- b) obblighi di segnalazione delle Operazioni sospette (cfr. successiva Parte Terza – “Obblighi di segnalazione”):
- identificare le Operazioni sospette e comunicarle al Responsabile della Segnalazione delle Operazioni Sospette (di seguito “Responsabile SOS”) per le relative attività di verifica che gli competono;
 - segnalare alla UIF, senza ritardo, le Operazioni ritenute sospette dal Responsabile SOS;
- c) obblighi di conservazione di informazioni e documenti (cfr. successiva Parte Quinta – “Obblighi di registrazione e conservazione”):
- registrare nell’Archivio standardizzato le informazioni raccolte in sede di identificazione e verifica dell’identità del Cliente, dell’Esecutore e del Titolare Effettivo;
 - conservare i documenti raccolti nel corso delle Operazioni che precedono;
- d) obblighi di inoltro dei dati aggregati alla UIF (Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate – c.d. S.AR.A)(cfr. successiva Parte Quinta– “Obblighi di registrazione e conservazione”):
- trasmettere alla UIF, con cadenza mensile, i dati aggregati sull’operatività della SICAF;
- e) obblighi di formazione (cfr. Policy AML).

5. Modello organizzativo della SICAF

La Società è iscritta all’Albo delle SICAF di cui all’art. 35-ter del d.lgs. 58/98 (“TUF”) ed ha come oggetto esclusivo l’investimento in strumenti finanziari del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni.

In tale contesto, 4AIM SICAF raccoglie capitali mediante l’offerta delle proprie azioni ordinarie e di altri strumenti finanziari partecipativi esclusivamente a investitori professionali italiani ed esteri. Infatti, 4AIM SICAF ha caratteristiche operative (di liquidità e trasparenza, nonché di

rischio-rendimento atteso) destinate ad investitori istituzionali quali, ad esempio, fondi comuni, fondazioni, fondi pensione e compagnie di assicurazione ed altri “clienti professionali”. Ai sensi dell’Art. 8 dello statuto, il patrimonio della SICAF è raccolto, oltre che tramite la sottoscrizione iniziale del capitale in sede di costituzione, mediante l’emissione di azioni ordinarie in occasione dell’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia e di eventuali successivi aumenti di capitale.

Inoltre, La SICAF svolge anche le seguenti attività connesse e strumentali:

- procacciamento di affari e segnalazione di potenziali emittenti sul mercato AIM;
- attività di consulenza per operazioni di finanza societaria e/o assistenza alla quotazione sul mercato AIM, o altri mercati.

Le uniche entrate monetarie che registra la SICAF provengono dai sottoscrittori e dai clienti delle predette attività connesse e strumentali.

6. Attori coinvolti nel processo: Ruoli e responsabilità

Premesso che la descrizione completa e puntuale dei ruoli e delle responsabilità delle Funzioni e dei soggetti coinvolti nelle attività relative agli adempimenti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo è contenuta nella *Policy* Antiriciclaggio, cui si rimanda, ai fini della presente Procedura rileva la seguente Funzione aziendale:

- *Amministrazione e segreteria di direzione* (di seguito il “Personale Incaricato”).

Il Personale Incaricato della SICAF è incaricato dello svolgimento delle attività che riguardano l’Adeguata Verifica della clientela ed è pertanto incaricato di raccogliere tutte le informazioni necessarie al fine della corretta compilazione del Questionario Antiriciclaggio (di seguito “Questionario AML”), allegato alla presente Procedura (Allegato n. 1), nonché della conseguente attribuzione del profilo di rischio, al quale provvede lo stesso Personale Incaricato con il supporto della Funzione AML.

Il Personale Incaricato è responsabile della verifica formale dei dati e della documentazione raccolta dal Personale Incaricato ed è altresì responsabile della trasmissione dei dati all’Outsourcer amministrativo ai fini della registrazione delle informazioni nell’Archivio standardizzato. Il Personale Incaricato effettua i controlli sulla corretta registrazione dei Rapporti e delle operazioni in Archivio standardizzato.

PARTE SECONDA – ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

1. Adempimenti ai sensi della normativa italiana

Ai sensi dell'articolo 17 del Decreto 231, la SICAF è tenuta ad osservare gli obblighi di Adeguata Verifica della Clientela:

- a) in occasione dell'instaurazione di un Rapporto Continuativo;
- b) in occasione dell'esecuzione di Operazioni Occasionali, disposte dal Cliente che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 Euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una Operazione unica o con più Operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'Operazione frazionata;
- c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile. In proposito, la SICAF si avvale degli indicatori di anomalia e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF, in base al Decreto 231;
- d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un Cliente.

L'Adeguata Verifica della Clientela, così come previsto dall'art. 18 del Decreto 231, si estrinseca attraverso:

- a) l'identificazione del Cliente e dell'eventuale Esecutore;
- b) l'identificazione dell'eventuale Titolare Effettivo;
- c) la verifica dell'identità del Cliente, dell'eventuale Esecutore e dell'eventuale Titolare Effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente;
- d) l'acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e natura del Rapporto Continuativo nonché, in presenza di un rischio elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, dell'Operazione Occasionale;

e) l'esercizio di un controllo costante nel corso del Rapporto Continuativo.

La SICAF procede all'Adeguata Verifica della Clientela in relazione ai rapporti e alle Operazioni che rientrano nella propria attività istituzionale. Non è richiesta, invece, l'Adeguata Verifica per le attività finalizzate o connesse all'organizzazione, al funzionamento e all'amministrazione della SICAF (ad esempio forniture per l'acquisizione di materiali o beni strumentali propri, acquisizione o manutenzione degli immobili ove viene prestata l'attività istituzionale etc.).

L'Adeguata Verifica della Clientela è svolta, per conto della SICAF, dal Personale Incaricato, il quale sottopone al Cliente il Questionario di Adeguata Verifica (di seguito il "Questionario AML") al fine di raccogliere le necessarie informazioni.

Una volta che il Questionario AML è stato debitamente compilato e sottoscritto da parte del Cliente, il Personale Incaricato provvede alla verifica formale dei dati e della documentazione raccolta necessari ai fini dell'apertura del Rapporto.

2. Mappatura delle attività che richiedono l'applicazione da parte della SICAF degli obblighi di Adeguata Verifica della Clientela

La SICAF applica gli obblighi di Adeguata Verifica della Clientela in relazione ai Rapporti Continuativi che instaura in relazione alla **prestazione del servizio di gestione collettiva** e, ove previsto dalla normativa, dei servizi accessori.

Non rientrano nell'attività istituzionale, nello specifico, le incombenze relative all'organizzazione, al funzionamento e all'amministrazione interna della SICAF. Sono stati pertanto individuati quali rapporti da non assoggettare alle disposizioni antiriciclaggio, il regolamento di forniture per l'acquisizione di materiali o beni strumentali propri non rientranti nell'attività istituzionale, le operazioni pertinenti all'acquisizione ed alla manutenzione dell'immobile funzionale all'esercizio dell'attività istituzionale, emolumenti al personale, contratti di somministrazione di energia elettrica e acqua, consulenza legale, fiscale, contratti di *outsourcing*.

Nell'ambito dell'attività istituzionale della SICAF, costituisce Rapporto Continuativo la sottoscrizione di azioni della SICAF e costituiscono operazioni che insistono sul rapporto continuativo:

- la sottoscrizione di azioni di importo pari o superiore a € 5.000;

- il versamento di un richiamo di capitale da parte dell'azionista per un importo pari o superiore a € 5.000;
- l'attività di distribuzione degli utili: il versamento da parte della SICAF a favore di ciascun sottoscrittore di un importo pari o superiore a € 5.000;
- la cessione di azioni da parte di un cliente per un importo pari o superiore a € 5.000;
- il rimborso di azioni per un importo pari o superiore a € 5.000.

Dato che la SICAF è ammessa alla negoziazione su un MTF italiano, la compravendita di azioni della SICAF avviene sul mercato secondario e pertanto non è possibile effettuare l'attività di adeguata verifica che troverà applicazione solo nel caso di sottoscrizioni o rimborsi che transitino per la SICAF stessa (o eventualmente tramite un soggetto collocatore), e, quindi, solo per operazioni che avvengano al di fuori del mercato e che coinvolgano direttamente (o tramite collocatore indirettamente) la SICAF stessa. In particolare, oggetto di adeguata verifica saranno i soggetti che sottoscrivono azioni nell'ambito di operazioni di aumento di capitale che sono veicolati tramite la SICAF stessa e/o soggetti collocatori. Analogamente, nel caso di azioni di nuova emissione che fossero direttamente sottoscritte presso la SICAF o per il tramite di soggetti collocatori sarà effettuata l'attività di adeguata verifica accendendo un rapporto continuativo per ogni sottoscrittore/azionista.

Inoltre, dato che i sottoscrittori (azionisti) possono variare anche più volte nell'arco di una stessa giornata senza che la SICAF ne abbia o ne possa avere alcuna notizia, almeno una volta l'anno, in occasione dell'assemblea degli azionisti, la SICAF verificherà il registro degli azionisti per riscontrare la permanenza dei soggetti sottoposti ad adeguata verifica e per i quali è stato aperto un rapporto continuativo. Qualora tali soggetti non fossero più azionisti il rapporto continuativo sarà chiuso. Per quanto concerne, invece, i nuovi azionisti che risultassero ad una certa data e che hanno acquistato le azioni sul MTF o comunque sul mercato secondario (per i quali pertanto la SICAF non ha effettuato alcuna attività di adeguata verifica), la SICAF procederà in ogni caso a verificare la presenza di tali soggetti nelle liste antiterrorismo.

In relazione all'attività di **advisory tecnico**, la stessa si sostanzia nelle seguenti attività:

- attività di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e di fonti di finanziamento, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi

nel campo delle acquisizioni, delle fusioni, delle ristrutturazioni e delle concentrazioni di imprese;

- attività di assistenza per le imprese finalizzate alla realizzazione di operazioni di finanza straordinaria adattate alle specifiche esigenze del cliente, che richiedono l'apporto di un patrimonio di competenze, di know-how e di capacità di innovazione nella ricerca delle soluzioni *taylor made*. I servizi di *advisory* della SICAF aiutano ad avvicinare il cliente all'Equity Capital Market, offrono aiuto professionale per l'accesso a un Private Placement o l'assistenza in operazioni di M&A.

Tali attività e servizi sono state qualificate dalla SICAF come attività connesse e strumentali e non come servizi accessori ex art. 6 TUF; si tratta dunque di attività "non riservate", ossia per le quali non è prevista alcuna forma di autorizzazione e che possono essere prestate da chiunque.

La sottoscrizione di un contratto di *advisory* tecnico non comporta l'instaurazione di un rapporto continuativo; la SICAF considera la movimentazione finanziaria relativa all'incasso di eventuali commissioni che superino le soglie previste dalla normativa quale "operazione occasionale".

La clientela oggetto del servizio sarà sottoposta ad uno *screening* in fase iniziale e nel continuo, al fine di identificare l'esecutore, il legale rappresentante e il titolare effettivo, escludere la presenza dei nominativi dei soggetti interessati nelle liste per il contrasto del finanziamento del terrorismo e per rilevare la presenza di indicatori soggettivi rilevanti (ad esempio mediante l'utilizzo di applicativi di terze parti quali SGR Consulting o altri equivalenti), ai fini di una possibile segnalazione di operazione sospetta.

3. Approccio basato sul rischio

In virtù dell'approccio basato sul rischio (c.d. *Risk Based Approach*) gli obblighi di Adeguata Verifica della Clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di Cliente, di Rapporto Continuativo, di Operazione, di prodotto o transazione di cui trattasi.

In particolare, per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la SICAF osserva le istruzioni emanate a tal riguardo dalle Autorità di Vigilanza di settore, nonché i seguenti criteri generali:

a) con riferimento al Cliente:

- natura giuridica;
- prevalente attività svolta;
- comportamento tenuto al momento del compimento dell'Operazione o dell'instaurazione del Rapporto Continuativo;
- area geografica di residenza o sede del Cliente o della controparte;

b) con riferimento all'Operazione e/o al Rapporto Continuativo:

- tipologia dell'Operazione e/o Rapporto Continuativo posti in essere;
- modalità di svolgimento dell'Operazione o Rapporto Continuativo e caratteristiche degli strumenti utilizzati (es. interposizione di soggetti terzi; impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà e della gestione; utilizzo di denaro contante o di strumenti al portatore);
- ammontare controvalore dell'Operazione;
- frequenza e volume delle Operazioni e durata del Rapporto Continuativo;
- ragionevolezza dell'Operazione o del Rapporto Continuativo in rapporto all'attività svolta dal Cliente;
- area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'Operazione o del Rapporto Continuativo.

La SICAF, prima dell'instaurazione di un Rapporto Continuativo o dell'effettuazione di un'Operazione deve determinare il profilo di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo del Cliente o potenziale Cliente.

La SICAF provvede alla profilazione del rischio di riciclaggio nei confronti dei nuovi Clienti, nonché, nei confronti dei Clienti già acquisiti qualora si renda necessario in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio associato al Cliente.

4. Classificazione del rischio cliente

Il grado di rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo del Cliente viene determinato dalla SICAF, al momento dell'instaurazione del rapporto nonché successivamente in fase di aggiornamento in corso di rapporto, tramite apposito modello interno di attribuzione del rischio.

I fattori di rischio considerati nell'algoritmo su cui si basa il modello interno sono stati oggetto di ponderazione da parte della SICAF.

In particolare, l'algoritmo adottato dalla SICAF attribuisce in automatico al Cliente un profilo di rischio riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sulla base dei fattori descritti nell'Allegato n. 2 alla presente Procedura, moltiplicati per il coefficiente di ponderazione associato ad ogni classe di informazione. La somma degli *score* determina il livello di rischio di riciclaggio associato al Cliente.

I profili di rischio definiti dalla SICAF sono i seguenti:

- Rischio basso;
- Rischio medio;
- Rischio alto.

Si precisa che per ogni livello di rischio (basso, medio, alto) corrispondono obblighi di Adeguata Verifica diversi.

Il Personale Incaricato verifica che la classe di rischio attribuita in automatico dall'algoritmo sia coerente con la propria conoscenza del Cliente, applicando, se necessario, una classe di rischio più elevata. Un eventuale abbassamento del livello di rischio rispetto a quello proposto dall'algoritmo deve essere approvato dalla Funzione AML che deve fornire dettagliata motivazione scritta in merito.

Si precisa che la Funzione AML potrà discrezionalmente assegnare un profilo di rischio alto in presenza di fatti o circostanze che, sebbene non parametrizzati nel motore di scoring, implicino un rischio alto di riciclaggio.

5. Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela

Gli obblighi di Adeguata Verifica della Clientela sono modulati sulla base del grado di rischio ad essa attribuito ed in particolare:

- gli obblighi semplificati di Adeguata Verifica si applicano ai Clienti classificati a “basso rischio” di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- gli obblighi ordinari di Adeguata Verifica si applicano nel caso in cui il Cliente rientri nella categoria “rischio medio” di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- gli obblighi rafforzati di Adeguata Verifica si applicano in tutti i casi in cui il Cliente rientra nella categoria “alto rischio” di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L’art. 19, comma 1, del Decreto 231 prevede le seguenti modalità di adempimento degli obblighi di Adeguata Verifica della Clientela:

a) l’identificazione del Cliente e del Titolare Effettivo è svolta in presenza del medesimo Cliente ovvero dell’Esecutore, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori e consiste nell’acquisizione dei dati identificativi forniti dal Cliente, previa esibizione di un documento d’identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, prima dell’instaurazione del rapporto, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. L’obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del Cliente, nei seguenti casi:

- per i Clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- per i Clienti in possesso di un’identità digitale, con livello di garanzia almeno significativo, nell’ambito del Sistema di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un’identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, rilasciati nell’ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell’elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 910/2014, o di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine, identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate e riconosciute dall’Agenzia per l’Italia digitale;
- per i Clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità consolare italiana, come indicata nell’articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

- per i Clienti che siano già stati identificati dalla SICAF in relazione ad un altro rapporto in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del Cliente;
 - per i Clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza;
- b) la verifica dell'identità del Cliente, del Titolare Effettivo e dell'Esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali nell'ambito del sistema previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 ovvero di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 910/2014. Con riferimento ai Clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di *trust* espressi e alle persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, la verifica dell'identità del Titolare Effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del Cliente;
- c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del Rapporto Continuativo, verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal Cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle Operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché' all'instaurazione di ulteriori rapporti;
- d) il controllo costante nel corso del Rapporto Continuativo si attua attraverso l'analisi delle Operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del

rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che la SICAF ha del Cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.

In conformità all'art. 22 del Decreto 231, i Clienti sono obbligati a fornire, per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire alla SICAF di adempiere gli obblighi di Adeguata Verifica della Clientela, tra le quali le informazioni necessarie per consentire l'identificazione del Titolare Effettivo.

6. Adeguata verifica ordinaria della clientela

6.1 Obblighi ordinari: identificazione del Cliente persona fisica

Il Personale Incaricato provvede all'identificazione e alla verifica dell'identità del Cliente nonché degli eventuali cointestatari e dell'eventuale Esecutore.

Qualora il Cliente sia una persona fisica, l'identificazione avviene in sua presenza mediante acquisizione dei dati identificativi forniti dall'interessato o tratti da un documento d'identità non scaduto o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, che deve essere acquisito in copia (cartacea o elettronica) dal Personale Incaricato. Nel caso dell'Esecutore, il Personale Incaricato acquisisce altresì le informazioni relative alla sussistenza e all'ampiezza del potere di rappresentanza attraverso documentazione comprovante tali poteri (es. copia dei verbali, copia della procura).

Nello specifico, il Personale Incaricato procede alla raccolta e archiviazione della copia dei seguenti documenti:

- a) Documento di identità o documento di riconoscimento equipollente in corso di validità;
- b) Codice fiscale.

Qualora le persone da identificare siano più di una, ad esempio nel caso di Rapporti Continuativi cointestati o in presenza di più Esecutori, la SICAF effettua l'identificazione con riferimento a ciascun cointestatario/Esecutore. In tal caso, l'acquisizione dei documenti di identità può avvenire in momenti diversi, purché prima di rendere operativi la co-intestazione o i poteri di delega o comunque di rappresentanza.

Nel caso vengano aperti dal tutore Rapporti Continuativi a favore di un minore di età, la SICAF identifica sia il tutore sia il minore. In tali casi per il tutore viene accertata l'esistenza e

l'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale egli opera in nome e per conto del minore.

6.2 Obblighi ordinari: identificazione del Cliente diverso da persona fisica

Qualora il Cliente sia una persona giuridica o non fisica la SICAF effettua l'identificazione nei confronti:

- del Cliente, attraverso l'acquisizione dei dati identificativi nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e attività svolta e, se esistenti, degli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore. A tal fine, il Personale Incaricato raccoglie: (i) la visura aggiornata contenente i poteri di firma; (ii) atto costitutivo e/o lo statuto; (iii) eventuale struttura azionaria del gruppo. Nel caso di Cliente persona non fisica, il Personale Incaricato acquisirà documentazione equivalente a quella precedentemente indicata dalla quale si possano evincere i medesimi dati nonché l'indicazione del Titolare Effettivo sub 2).

Nel caso di organizzazioni *no profit* (associazioni e fondazioni, *Onlus*, enti religiosi) il Personale Incaricato deve raccogliere: (i) l'atto costitutivo; (ii) lo Statuto vigente; (iii) apposita deliberazione assembleare di nomina degli amministratori (quando non presente nei precedenti documenti o non determinabile con esattezza); (iv) i dati identificativi del legale rappresentante e di ciascun delegato alla firma per le Operazioni da svolgere individuati sulla base dei documenti identificativi previsti per le persone fisiche; (v) l'informazione circa la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte (comunque presumibilmente contenuto nell'atto costitutivo).

In caso di *trust*, il Personale Incaricato acquisisce copia dell'ultima versione dell'atto istitutivo, al fine di raccogliere e monitorare nel continuo le informazioni in merito alle finalità in concreto perseguite, all'identità dei beneficiari e del trustee, alle modalità di esecuzione del *trust* e a ogni altra caratteristica del medesimo;

- dell'Esecutore, che è identificato con le stesse modalità previste per il Cliente persona fisica e per il quale sono acquisite anche informazioni circa la sussistenza del potere di rappresentanza;
- del Titolare Effettivo, la cui identificazione ha luogo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, contestualmente all'identificazione del Cliente e sulla base dei dati

identificativi da questi forniti, ovvero in altro modo, ad esempio facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblicamente accessibili.

6.3 Obblighi ordinari: identificazione del Titolare Effettivo

il Personale Incaricato provvede a identificare il Titolare Effettivo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, contestualmente all'identificazione del Cliente e sulla base dei dati da questo forniti.

All'atto dell'identificazione, il Personale Incaricato invita il Cliente a dichiarare se l'Operazione è effettuata per conto di altro soggetto e a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione dell'eventuale Titolare Effettivo.

il Personale Incaricato si assicura, inoltre, che il Cliente si impegni a segnalare, nel corso del futuro svolgimento del rapporto, eventuali Operazioni effettuate per conto di terzi.

Salva diversa indicazione del Cliente medesimo, le Operazioni riconducibili a un Rapporto Continuativo, si presumono effettuate per conto del Cliente persona fisica intestatario del rapporto o, nel caso di Cliente diverso da persona fisica, del Titolare Effettivo sub 2) del rapporto stesso.

In caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all'estero, e *trust* espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile, il Titolare Effettivo sub 2) è individuato secondo i criteri indicati dagli articoli 20 e 22, comma 5, del Decreto 231. Gli stessi criteri si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica. In particolare, in questi casi, il Titolare Effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. A tal fine:

a) se il Cliente è una società di capitali:

- costituisce indicazione di proprietà diretta, la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del Cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del Cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona;

b) nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il Titolare Effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante;

c) se il Cliente è una persona giuridica privata, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:

- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione;

d) qualora l'applicazione dei criteri sopra elencati non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il Titolare Effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del Cliente comunque diverso dalla persona fisica;

e) in caso di Trust, sono cumulativamente individuati, come Titolari Effettivi:

- il fondatore (disponente/*settlor*) se in vita;
- il fiduciario o i fiduciari (*trustee*);
- il guardiano (*protector*) ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti;
- i beneficiari o classe di beneficiari;
- le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul *Trust* e qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi;

f) in caso di fiduciarie:

- se la fiduciaria agisce per conto dei fiducianti: (i) la fiduciaria-Cliente sarà tenuta ai sensi dell'art. 21 del Decreto antiriciclaggio a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sia a conoscenza sui fiducianti quali titolari effettivi del rapporto o dell'Operazione; (ii) ove i fiducianti siano persone diverse dalle persone fisiche, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi;
- se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi della fiduciaria, secondo le norme relative alla società.

Ove, in relazione a un rapporto o a un'Operazione Occasionale rilevante ai fini antiriciclaggio vi siano molteplici Titolari Effettivi, la SICAF espleta i relativi adempimenti per ciascuno di essi.

Nel caso in cui non sia stata raggiunta o non sia stato possibile acquisire certezza circa l'insussistenza o circa l'identità del Titolare Effettivo, la SICAF si astiene dall'instaurare il rapporto e valuta la ricorrenza di indicatori di anomalia in base ai quali attivare la segnalazione dell'Operazione come sospetta (cfr. "Parte terza – Segnalazione di Operazione Sospetta").

6.4 Obblighi ordinari: verifica dei dati relativi al Cliente, all'Esecutore e al Titolare Effettivo

La verifica dei dati relativi al Cliente, all'Esecutore e al Titolare Effettivo¹ richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione².

Pertanto, il Personale Incaricato verifica la veridicità dei dati identificativi e delle informazioni acquisite all'atto dell'identificazione. In particolare:

- a) con riferimento al Cliente persona fisica e all'Esecutore viene verificata l'autenticità e la validità del documento di identità o documento equipollente acquisito.

Per i soggetti minori di età i dati identificativi sono verificati, in mancanza di un documento di identità o di riconoscimento, attraverso il certificato di nascita o l'eventuale provvedimento del giudice tutelare. La verifica può avvenire anche a mezzo di una foto autenticata (in tal caso sono registrati gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato).

¹ La verifica dei dati identificativi del Titolare Effettivo *sub* 1) avviene mediante il confronto con quelli desumibili da una fonte affidabile e indipendente di cui è acquisita e conservata copia, in formato cartaceo o elettronico

² Quando i documenti originali sono in lingua straniera, i destinatari adottano le misure necessarie per individuare il contenuto degli stessi (anche attraverso una traduzione giurata dell'originale, quando ritenuto necessario).

Per i soggetti non comunitari il Personale Incaricato accerta l'autenticità e la validità del passaporto, del permesso di soggiorno, del titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura o di altro documento da considerarsi equivalente ai sensi della normativa italiana³.

Nel caso dagli accertamenti condotti dovessero emergere dubbi, incertezze o incongruenze, la SICAF effettua ogni ulteriore riscontro necessario a verificare i dati identificativi e le informazioni acquisiti. A titolo esemplificativo, può essere consultato il sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità previsto dal D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 64;

b) in caso di Cliente diverso da una persona fisica il Personale Incaricato effettua il riscontro dei dati identificativi del Cliente con informazioni desumibili da fonti affidabili ed indipendenti, di cui acquisiscono e conservano copie in formato cartaceo o elettronico.

Con riferimento alla titolarità effettiva del Cliente, il Personale Incaricato consulta ogni fonte informativa utile fino ad individuare, con ragionevole certezza, il Titolare Effettivo sub 2) e verificarne i dati.

In particolare, rientrano tra le fonti affidabili e indipendenti ai fini del riscontro dei dati identificativi del Cliente diverso da persona fisica e del Titolare Effettivo sub 2):

- il Registro delle Imprese;
- gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);
- i registri dei titolari effetti istituiti in altri paesi comunitari in attuazione degli articoli 30 e 31 della Direttiva;
- le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, anche di altri paesi comunitari. Tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti *web*.

³ A titolo esemplificativo, per gli apolidi, che non risultino in possesso dei predetti documenti, i dati identificativi possono essere verificati attraverso il titolo di viaggio per apolidi, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli apolidi firmata a New York il 28 settembre 1954. Per i titolari dello *status* di "rifugiato" o dello *status* di "protezione sussidiaria", ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, i dati identificativi possono essere verificati anche attraverso i documenti di viaggio previsti dall'art. 24 del medesimo decreto.

6.5 Obblighi ordinari: acquisizione e valutazione delle informazioni su scopo e natura del Rapporto Continuativo e delle Operazioni

il Personale Incaricato acquisisce e valuta le informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto. La profondità e l'estensione delle verifiche sono correlate al profilo di rischio.

il Personale Incaricato acquisisce e valuta, in ogni caso, le informazioni concernenti:

- le finalità relative all'accensione del rapporto;
- le relazioni tra il Cliente e l'Esecutore;
- la relazione tra il Cliente e il Titolare Effettivo del rapporto;
- l'attività lavorativa ed economica svolta e, in generale, le relazioni d'affari del Cliente.

Secondo l'approccio in base al rischio, con il supporto della Funzione AML, il Personale Incaricato acquisisce e valuta ulteriori informazioni tra cui:

- a) l'origine dei fondi utilizzati nel rapporto;
- b) le relazioni d'affari e i rapporti con altri intermediari bancari e finanziari;
- c) la situazione economica (es. fonti di reddito) e patrimoniale (possono essere acquisiti, a titolo esemplificativo, bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro, da intermediari finanziari o altri soggetti);
- d) la situazione lavorativa, economica e patrimoniale del Titolare Effettivo nonché, nella misura in cui essa sia nota o facilmente conoscibile, di familiari e conviventi.

il Personale Incaricato, con il supporto della Funzione AML, verifica la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal Cliente con le informazioni acquisite autonomamente, anche avuto riguardo al complesso delle Operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché nell'instaurazione di ulteriori rapporti.

il Personale Incaricato richiede e valuta le informazioni sullo scopo e sulla natura delle Operazioni Occasionali, quando rileva, secondo un approccio in base al rischio, elementi che potrebbero configurare un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

7. Fattispecie particolari

7.1 Società fiduciaria

Qualora il Cliente sia una società fiduciaria, è necessario effettuare una distinzione, in considerazione del fatto che la gestione e l'amministrazione può avvenire attraverso:

- un conto ad uso proprio: i conti di tale tipologia sono destinati a finalità proprie della fiduciaria, non connesse pertanto alla presenza di un mandato fiduciario;
- un conto univoco: ossia un conto identificato da uno specifico mandato fiduciario riferito al fiduciante, che la fiduciaria apre e movimentata solo ed esclusivamente per valori di proprietà del fiduciante medesimo.

Nel primo caso, il Personale Incaricato, dopo aver provveduto ad acquisire l'apposito Questionario, procederà nella raccolta ed archiviazione della copia dei seguenti documenti:

- visura camerale aggiornata della fiduciaria;
- documento di identità in corso di validità ed il codice fiscale del legale rappresentante o del soggetto delegato dalla fiduciaria a sottoscrivere il rapporto o ad eseguire l'Operazione, nonché dei soggetti delegati ad operare con la SICAF medesima nel corso del rapporto / Operazione (cd. Esecutori);
- atto costitutivo e lo statuto della fiduciaria;
- organigramma azionario di gruppo (se disponibile);
- documentazione comprovante i poteri di firma ed in generale copia delle procure rilasciate attinenti all'operatività della fiduciaria con la SICAF.

Nel secondo caso, la Fiduciaria deve fornire in via riservata diretta alla Funzione AML, anche i dati del fiduciante e del Titolare Effettivo nonché una dichiarazione sull'origine dei fondi impiegati nel rapporto o nell'Operazione da parte del fiduciante, accompagnata dall'attestazione che la fiduciaria ne ha verificato la provenienza in conformità alle disposizioni del Decreto 231.

Nel caso in cui il fiduciante sia una persona giuridica:

- nel caso di persone fisiche titolari di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale devono essere inoltre acquisiti il documento di Identità o di riconoscimento in corso di validità ed il codice fiscale di tali soggetti;

- la dichiarazione scritta firmata dalla fiduciaria che confermi i dati identificativi dei Titolari Effettivi così individuati e che attesti che non vi sono ulteriori soggetti che esercitano anche indirettamente il controllo sulla persona giuridica/*trust*/ente rispetto a quelli identificati. In caso contrario la fiduciaria è tenuta a fornire sotto la propria responsabilità i dati identificativi degli ulteriori Titolari Effettivi.

Nel caso in cui il fiduciante sia persona fisica:

- devono essere acquisiti il/i documento/i di Identità o di riconoscimento in corso di validità ed il codice fiscale del/i fiduciante/i;
- la Funzione AML verifica la veridicità delle informazioni ottenute facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sul Cliente e sull'eventuale Titolare Effettivo.

Tali informazioni verranno trattate dalla SICAF con la massima riservatezza.

7.2 Trust

Nel caso in cui il Cliente da identificare sia un *Trust*, il Personale Incaricato deve acquisire copia dell'atto istitutivo e degli eventuali successivi atti di individuazione dei beneficiari. Il Titolare Effettivo va individuato:

- a) nel disponente (*settlor*) ove in vita;
- b) in ciascun *trustee*;
- c) nel guardiano o nei guardiani (*protector*), ove previsti;
- d) nei beneficiari del patrimonio del *trust*, qualora i futuri beneficiari siano già stati determinati; viceversa, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati, nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce il *trust*;
- e) nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo sul *trust* e,
- f) di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel *trust* attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Al fine di raccogliere e monitorare nel continuo le informazioni in merito alle finalità in concreto perseguite dal *trust*, all'identità dei beneficiari e del *trustee*, alle modalità di esecuzione del *trust* e a ogni altra caratteristica del medesimo, è necessario acquisire copia dell'ultima versione dell'atto istitutivo del *trust* (o di altro documento equivalente) e di tutti i successivi atti

modificativi dai quali risultino anche la nomina ed i poteri conferiti al *trustee*, nonché copia dei documenti di identità del *trustee* e degli eventuali Titolari Effettivi qualora questi non risultino dall'atto istitutivo. Qualora il Cliente non sia in grado di fornire l'ultima versione dell'atto istitutivo del *trust* o esista motivo di sospetto circa il fatto che esistano versioni successive dell'atto istitutivo non dichiarate dal Cliente di cui la SICAF non riesca ad acquisire copia, quest'ultima dovrà astenersi dall'instaurare o dal proseguire il Rapporto Continuativo o a compiere l'Operazione Occasionale.

Nella valutazione del *trust*, il Personale Incaricato tiene conto delle indicazioni fornite dalla UIF nella propria comunicazione del 2 dicembre 2013 ("Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b) del Decreto 231. Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di *trust*").

La SICAF tratta i dati del/i Titolare/i Effettivo/i del *trust* con la massima riservatezza seguendo anche le eventuali indicazioni concordate contrattualmente con il Cliente.

7.3 Rapporti o operazioni con soggetti intermediati da altri Intermediari Finanziari

Nei casi in cui il rapporto o l'Operazione sia intermediato da altri intermediari finanziari (come, ad esempio, per lo svolgimento dei servizi di investimento e di gestione collettiva per conto dei Clienti) trovano applicazione le disposizioni di seguito riportate.

L'intermediario committente (di seguito il "Committente"), nei rapporti con la SICAF, può agire su mandato e nell'interesse di propri Clienti, richiedendo l'effettuazione di un'Operazione per loro conto. In tali casi, il Committente provvede a effettuare l'Adeguata Verifica del Cliente con il quale istituisce il rapporto, secondo le disposizioni allo stesso applicabili.

La SICAF valuta il ruolo e la posizione assunta dal Committente che agisce per conto del Cliente. In proposito, possono distinguersi due casi:

- a) il Committente agisce in proprio, quale controparte diretta della SICAF, avendo, ad esempio, ricevuto dal proprio Cliente mandato a gestirne il patrimonio o comunque a effettuare una o più Operazioni di investimento. In questa ipotesi, il Committente, quale controparte diretta della SICAF, è l'intestatario delle azioni o quote ma agisce in base a specifiche istruzioni rilasciate da uno o più soggetti terzi;

b) il Committente agisce in nome del Cliente, assumendo la posizione di mera intermediazione nel rapporto tra il proprio Cliente e la SICAF. Il Committente o collocatore non è, pertanto, l'intestatario delle azioni o quote.

Nel caso sub a), il Committente riveste la posizione di Cliente della SICAF. In questo caso, in situazioni di basso rischio, la SICAF può limitarsi ad acquisire i soli dati identificativi dell'investitore (e del relativo Titolare Effettivo) per conto del quale il Committente agisce se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il Committente rientra tra gli Intermediari potenzialmente a basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- la SICAF ha adottato misure graduate in funzione del rischio per assicurarsi che il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso al Rapporto Continuativo con il Committente sia basso, considerando, tra l'altro, l'attività del Committente la tipologia di Clientela servita e i paesi nei quali esso offre i propri servizi;
- la SICAF si assicura che il Committente applichi ai propri Clienti misure di Adeguata Verifica graduate in funzione del rischio; in particolare, la SICAF, sulla base di informazioni pubblicamente disponibili ovvero acquisite direttamente dal Committente, valuta l'idoneità delle procedure di Adeguata Verifica da questi adottate;
- la SICAF adotta misure graduate in funzione del rischio per assicurarsi che il Committente sia in grado di fornire, su richiesta, tutti i dati raccolti relativi agli investitori nonché ogni altra informazione rilevante relativa agli stessi o a specifiche Operazioni. La SICAF valuta attentamente la completezza delle informazioni e della documentazione fornite in riscontro e prende in considerazione eventuali lacune informative ai fini di una rivalutazione del profilo di rischio del Committente.

Qualora tali condizioni non siano rispettate ovvero vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, l'applicazione di obblighi semplificati è esclusa.

Nel caso sub b), la relazione si instaura direttamente tra investitore, in qualità di Cliente, e la SICAF, che deve quindi sottoporre l'investitore a misure di Adeguata Verifica graduate in funzione del rischio. Qualora ne ricorrano i presupposti, la SICAF può demandare l'assolvimento degli obblighi di Adeguata Verifica del Cliente a un soggetto terzo, che può essere lo stesso Committente (cd. Esecuzione da parte di terzi).

8. Operatività a distanza

Rientrano nell'operatività a distanza i casi in cui il Cliente sia una persona fisica e non sia fisicamente presente durante la fase di identificazione e acquisizione dei dati o, qualora il Cliente sia diverso da persona fisica, i casi in cui, durante la suddetta fase, non sia fisicamente presente l'Esecutore.

Nei casi di operatività a distanza, il Personale Incaricato:

- a) invia il Questionario AML al Cliente tramite indirizzo mail ovvero PEC ove disponibile o a mezzo lettera raccomandata;
- b) acquisisce il Questionario AML debitamente firmato via mail, via PEC o lettera raccomandata in formato non modificabile ed effettua il riscontro dei dati forniti su una copia, ottenuta tramite mail, PEC o posta ordinaria, di un valido documento di identità, ai sensi della normativa vigente;
- c) entro una settimana e comunque prima di instaurare il rapporto continuativo la SICAF tramite l'utilizzo di apposita piattaforma on line (quali ZOOM/SKYPE/Hangouts/Microsoft teams) contatta il Cliente per una *video call*.

In questa circostanza la SICAF assicura che l'identificazione da parte del Personale Incaricato (di seguito "Operatore") rispetti le seguenti condizioni:

- le immagini video sono a colori e consentono una visualizzazione chiara del Cliente in termini di luminosità, nitidezza, contrasto, fluidità delle immagini;
- l'audio è chiaramente udibile, privo di distorsioni o disturbi evidenti;
- la sessione audio/video, che ha a oggetto le immagini video e l'audio del Cliente e dell'Operatore, è effettuata in ambienti privi di particolari elementi di disturbo.

In carenza di queste condizioni la SICAF non dà corso all'apertura del rapporto.

Quando si instaura la *video call* l'Operatore:

- acquisisce il consenso dal Cliente alla videoregistrazione e alla sua conservazione e informa che la videoregistrazione sarà conservata in modalità protetta;
- dichiara le proprie generalità;
- richiede il Cliente confermi i propri dati identificativi dichiarati nel modulo antiriciclaggio ricevuto;

- chiede al Cliente di inquadrarsi insieme al documento fornito per l'identificazione al fine di poterne verificare la coincidenza;
- richiede al Cliente di confermare il proprio numero di telefono mobile e l'indirizzo mail da questi fornito;
- richiede al Cliente di leggere parte della documentazione d'offerta a questi fornita;
- riassume sinteticamente la volontà espressa dal cliente di voler instaurare il rapporto continuativo.

Tale modalità operativa è stata oggetto di puntuale vaglio da parte del Consiglio di Amministrazione sulla base delle valutazioni condotte dalla Funzione Antiriciclaggio, debitamente formalizzate in apposito documento allegato alla Policy, sui profili di rischio che caratterizzano i prodotti offerti dalla SICAF, la tipologia di clientela ed i relativi presidi di sicurezza.

9. Adeguata verifica semplificata della clientela

Ai sensi dell'art. 23 del Decreto 231 e del Provvedimento Adeguata Verifica, in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la SICAF può applicare misure di Adeguata Verifica della Clientela semplificate⁴ sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti ordinari. La riduzione dell'estensione e/o della frequenza degli adempimenti può consistere in:

- modulazione dei tempi di esecuzione delle attività ai fini dell'identificazione del Cliente, dell'Esecutore o del Titolare Effettivo, ad esempio attraverso l'immediata raccolta dei dati identificativi del Cliente ovvero dell'Esecutore prima dell'apertura del Rapporto Continuativo e il rinvio fino a un massimo di trenta giorni dell'effettiva acquisizione della copia del documento;
- riduzione delle informazioni da raccogliere, ad esempio, prevedendo: i) che la verifica dei dati relativi al Titolare Effettivo della persona giuridica sia effettuata acquisendo una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal Cliente, sotto la propria responsabilità;

⁴ Si rinvia alla *Policy* Antiriciclaggio della SICAF per maggiori dettagli in merito alle misure specifiche di Adeguata Verifica semplificata da assumere in relazione alle diverse tipologie di Clienti o prodotti a basso rischio.

ii) l'utilizzo di presunzioni nell'individuazione dello scopo e della natura del Rapporto Continuativo, laddove il prodotto offerto sia destinato ad uno specifico utilizzo;

- riduzione della frequenza dell'aggiornamento dei dati raccolti per l'Adeguata Verifica, prevedendo che l'aggiornamento sia condotto al ricorrere di specifiche circostanze (e.g. l'apertura di un nuovo rapporto o l'effettuazione di un'Operazione di importo superiore ad una soglia prestabilita, cambiamenti rilevanti nella compagine societaria);
- riduzione della frequenza e della profondità delle analisi funzionali al monitoraggio del rapporto.

Al fine di applicare le misure semplificate di Adeguata Verifica, ai sensi dell'Allegato 1 del Provvedimento di Adeguata Verifica, la SICAF tiene conto dei seguenti fattori di basso rischio⁵:

a) Fattori di basso rischio relativi al Cliente, Esecutore e Titolare Effettivo:

- società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che includono quelli di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- Pubbliche Amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione Europea;
- Clienti che sono residenti o hanno sede in aree geografiche a basso rischio. Tale fattore ricorre nei casi in cui il Cliente e/o il Titolare Effettivo siano residenti, abbiano la sede principale delle proprie attività ovvero rilevanti collegamenti con paesi o aree geografiche a basso rischio, in base ai criteri della successiva lettera C);
- Intermediari bancari e finanziari elencati all'articolo 3, comma 2 del Decreto 231 - ad eccezione di: agenti di cambio, intermediari assicurativi che operano nel ramo vita (iscritti alle Sezioni A, B e D del RUI), società fiduciarie iscritte all'albo ex art. 106 TUB, i Consulenti Finanziari e le società di consulenza finanziaria ex art. 18 bis e 18 ter del TUF - ed Intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Nel valutare la sussistenza in concreto di un basso rischio, la SICAF considera, tra l'altro,

⁵ Ove rilevanti in relazione alla propria attività, la SICAF prende in considerazione anche gli ulteriori fattori di rischio elevato contenuti nel Titolo III ("Orientamenti settoriali") degli Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza Europee sulle misure semplificate e rafforzate di Adeguata Verifica della Clientela e sui fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai Rapporti Continuativi e alle Operazioni Occasionali

(https://esas-jointcommittee.europa.eu/Publications/Guidelines/Guidelines%20on%20Risk%20Factors_IT_04-01-2018.pdf).

l'eventuale adozione nei confronti dell'intermediario, di sanzioni di vigilanza o di misure di intervento, per inosservanza degli obblighi antiriciclaggio.

b) Fattori di basso rischio relativi a prodotti, servizi, Operazioni o canali di distribuzione:

- contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;
- forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'art. 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;
- regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;
- prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di Clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;
- prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità. Si fa riferimento a prodotti e servizi poco esposti a un possibile utilizzo per fini illeciti. Rilevano in tale ambito prodotti con funzionalità limitate (ad es., con una soglia predeterminata di operatività o subordinati all'acquisto di uno specifico bene o servizio per il consumatore) e che non consentano l'anonimato o l'occultamento dell'identità del Cliente e/o del Titolare Effettivo.

c) Fattori di basso rischio relativi alla registrazione, residenza o allo stabilimento in determinate aree geografiche:

- paesi comunitari;
- paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio. Si fa riferimento ai paesi con presidi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo di livello analogo a quelli previsti dalla Direttiva antiriciclaggio e che sono associati a bassi livelli di commissione dei reati presupposto;
- paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose. Esempi di fonti

autorevoli e indipendenti sono le “Analisi nazionali del rischio” (cd. *National Risk Assessment*); le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie; i rapporti adottati dall’OCSE in merito all’attuazione della Convenzione contro le pratiche di corruzione; i rapporti mondiali sulla droga (*World Drug Report*) pubblicati dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine;

- paesi terzi che, sulla base di fonti autorevoli e indipendenti (es. rapporti di valutazione reciproca ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata), siano dotati di un efficace sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Esempi di fonti autorevoli e indipendenti sono i rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi (ad esempio, *MoneyVal*); l’elenco del GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi; i rapporti adottati dal Fondo Monetario Internazionale nell’ambito del programma di valutazione del settore finanziario (*Financial Sector Assessment Programme, FSAP*); le informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza, quali quelle contenute nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori.

Al fine di effettuare l’Adeguata Verifica in relazione alla Clientela a “basso rischio”, il Personale Incaricato procede alla raccolta delle informazioni riguardanti il Cliente, l’Esecutore e il Titolare Effettivo, tramite il Questionario AML.

Il Cliente, compilando e sottoscrivendo il Questionario AML, fornisce, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie al fine di adempiere agli obblighi di Adeguata Verifica semplificata.

il Personale Incaricato si confronta, in caso di dubbio, con la Funzione AML. In caso di Clienti che siano intermediari bancari e finanziari, il Personale Incaricato raccoglie una stampa dei dati contenuti nel registro/elenco tenuto dall’Autorità di Vigilanza presso il quale il Cliente è registrato.

il Personale Incaricato ha il compito di verificare, altresì, che, nel corso del rapporto, i presupposti per l’applicazione della procedura semplificata permangano in capo al Cliente.

Gli obblighi semplificati non si applicano qualora:

- sussistano dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificativi e alle informazioni acquisite in sede di identificazione del Cliente, dell’Esecutore ovvero del Titolare Effettivo;

- vengano meno le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate, in base agli indici di rischio succitati;
- le attività di monitoraggio sulla complessiva operatività del Cliente e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducano a escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio;
- sussista comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La SICAF, in relazione a quest'ultime casistiche, si astiene dall'applicazione delle misure semplificate e applica invece misure ordinarie o rafforzate di Adeguata Verifica, salvo che non intenda astenersi dall'effettuazione dell'Operazione o dalla costituzione del Rapporto e ferma la valutazione circa l'invio della segnalazione di Operazione Sospetta.

Per maggiori dettagli in merito alle misure specifiche di Adeguata Verifica semplificata da assumere in relazione alle diverse tipologie di Clienti o prodotti a basso rischio, si rimanda alla *Policy* Antiriciclaggio.

10. Obblighi rafforzati di Adeguata Verifica della clientela

Ai sensi dell'art. 24 del Decreto 231 e del Provvedimento sull'Adeguata Verifica, la SICAF è tenuta ad applicare misure rafforzate⁶ di Adeguata Verifica in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La SICAF applica sempre misure rafforzate di Adeguata Verifica in caso di:

- Rapporti e Operazioni Occasionali che coinvolgono Paesi Terzi ad alto Rischio;
- Rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di pagamenti con un intermediario bancario o finanziario;
- Rapporti Continuativi o Operazioni Occasionali con Clienti e/o relativi Titolari Effettivi che rivestono la qualifica di "Persone Politicamente Esposte", salve le ipotesi in cui le predette Persone Politicamente Esposte agiscono in veste di organi delle Pubbliche Amministrazioni. In queste ipotesi la SICAF adotta misure di Adeguata Verifica commisurate al rischio concreto rilevato;

⁶ i rinvia alla *Policy* Antiriciclaggio della SICAF per maggiori dettagli in merito alle misure specifiche di Adeguata Verifica rafforzata da assumere in relazione alle diverse tipologie di Clienti o prodotti ad alto rischio.

- Clienti che compiono Operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate.

Le misure di Adeguata Verifica rafforzata consistono:

- a) nell'acquisizione di maggiori informazioni sul Cliente e sul Titolare Effettivo, nello specifico: all'identità del Cliente e/o del Titolare Effettivo o all'assetto proprietario e di controllo del Cliente. In tale ambito, è inclusa l'acquisizione e la valutazione di informazioni sulla reputazione del Cliente e del Titolare Effettivo e la valutazione di informazioni su atti pregiudizievoli nei loro confronti, anche attingendo a informazioni, pubblicamente accessibili, esterne al patrimonio aziendale. Rilevano, tra l'altro, informazioni riguardanti i familiari e coloro con i quali il Cliente intrattiene stretti rapporti d'affari nonché quelle relative ad attività esercitate, anche in passato, dal Cliente e/o dal Titolare Effettivo;
- b) in una più accurata valutazione della natura e dello scopo del Rapporto, al fine di comprenderne appieno natura e scopo. Rientrano in questo ambito l'acquisizione di informazioni su:
 - il numero, l'entità e la frequenza delle Operazioni attese, al fine di poter individuare eventuali scostamenti che potrebbero determinare elementi di sospetto;
 - le ragioni per cui il Cliente chiede un determinato prodotto o servizio, specie qualora le necessità finanziarie dello stesso potrebbero essere soddisfatte al meglio in altro modo o in un altro paese;
 - la destinazione dei fondi;
 - la natura dell'attività svolta dal Cliente e dal Titolare Effettivo;
- c) nell'intensificazione della frequenza delle verifiche e in una migliore qualità delle informazioni da acquisire. Rientrano, ad esempio, in questo ultimo ambito:
 - la richiesta che, al momento dell'apertura del Rapporto Continuativo, il Cliente effettui un bonifico a valere su un conto allo stesso intestato presso un intermediario bancario e finanziario italiano, comunitario o con sede in un paese terzo con presidi antiriciclaggio di livello analogo a quelli previsti dal Capo II della Direttiva;
 - la verifica dell'origine del patrimonio e dei fondi del Cliente, impiegati nel Rapporto Continuativo. A tal fine, la SICAF fa riferimento a bilanci, dichiarazioni IVA e dei

redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro o da altri intermediari;

- nel caso di attività economiche caratterizzate da un elevato utilizzo di contante la SICAF acquisisce informazioni accurate per valutare la coerenza della complessiva movimentazione effettuata sul rapporto con l'attività svolta e con il fatturato aziendale. Nel caso di servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una Clientela a rischio elevato, la SICAF verifica in ogni caso l'origine del reddito e del patrimonio;

d) in una maggiore profondità delle analisi effettuate e maggiore frequenza negli aggiornamenti delle informazioni nell'ambito dell'attività di controllo costante del Rapporto Continuativo, al fine di rilevare tempestivamente eventuali variazioni del profilo di rischio del Cliente e per rilevare tempestivamente eventuali elementi di sospetto di riciclaggio;

e) nella richiesta dell'autorizzazione di un alto dirigente per l'avvio o la prosecuzione del Rapporto Continuativo.

Al fine di applicare le misure rafforzate di Adeguata Verifica, ai sensi dell'Allegato 2 del Provvedimento di Adeguata Verifica, la SICAF tiene conto dei seguenti fattori di alto rischio⁷:

a) Fattori di rischio elevato relativi al Cliente, Esecutore e Titolare Effettivo:

- Rapporti Continuativi instaurati in circostanze anomale. A titolo esemplificativo, sono prese in considerazione circostanze in cui il Cliente o l'Esecutore sono riluttanti nel fornire le informazioni richieste, nonché situazioni in cui gli stessi variano ripetutamente le informazioni fornite, danno informazioni incomplete o erranee, ovvero non sono in grado di produrre documentazione in merito alla propria identità, salvo i casi legittimi, quali quello dei richiedenti asilo. Sono tenuti in considerazione altresì eventuali comportamenti sintomatici della volontà del Cliente di evitare l'instaurazione di un Rapporto Continuativo, ad esempio, qualora il Cliente chieda di effettuare una o più Operazioni Occasionali nonostante l'apertura di un Rapporto Continuativo risulterebbe economicamente più ragionevole;

⁷ Ove rilevanti in relazione alla propria attività, la SICAF prende in considerazione anche gli ulteriori fattori di rischio elevato contenuti nel Titolo III ("Orientamenti settoriali") degli Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza Europee sulle misure semplificate e rafforzate di Adeguata Verifica della Clientela e sui fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai Rapporti Continuativi e alle Operazioni Occasionali

https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/Guidelines%20on%20Risk%20Factors_IT_04-01-2018.pdf.

- Clienti e Titolare Effettivo residenti o aventi sede in aree geografiche a rischio elevato. Tale fattore ricorre nei casi in cui il Cliente o il Titolare Effettivo siano residenti ovvero abbiano la sede principale delle proprie attività ovvero rilevanti collegamenti con paesi a rischio elevato di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, secondo i criteri di cui alla successiva lettera C. In particolare, quando il Cliente è residente ovvero ha sede in un'area geografica a rischio elevato di riciclaggio o finanziamento al terrorismo è opportuno valutare se sussista una valida ragione economica o legale che giustifica la tipologia di Rapporto Continuativo o di Operazione richiesti ovvero se le necessità finanziarie del Cliente possano essere più propriamente soddisfatte nel paese di residenza ovvero in cui il Cliente ha sede;
- indici reputazionali negativi relativi al Cliente e/o al Titolare Effettivo e/o all'Esecutore. Rileva, tra l'altro, la sussistenza di: procedimenti penali, quando tale informazione è notoria o comunque conosciuta dalla SICAF e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscono l'utilizzo da parte della SICAF stessa ai sensi del codice di procedura penale; procedimenti per danno erariale; procedimenti per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; eventuali sanzioni amministrative irrogate per violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del Cliente o del Titolare Effettivo. La SICAF considera altresì la sussistenza di precedenti segnalazioni di Operazioni sospette inoltrate alla UIF in relazione al Cliente o al Titolare Effettivo e tiene conto anche di informazioni - pubblicamente accessibili - esterne al patrimonio informativo aziendale. Nel valutare le notizie negative provenienti dai media o da altre fonti informative la SICAF ne considera la fondatezza e l'attendibilità basandosi, in particolare, sulla qualità e sull'indipendenza di tali fonti informative e sulla ricorrenza di tali informazioni. Rilevano, tra l'altro, le informazioni relative all'attività esercitate, anche in passato, dal Cliente e dal Titolare Effettivo e quelle riguardanti soggetti notoriamente legati al Cliente o al Titolare Effettivo in virtù, ad esempio, di rapporti familiari o d'affari. Resta ferma la necessità di verificare la ricorrenza di nominativi nelle liste delle persone o degli enti associati ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti adottati ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale. È il caso, a titolo esemplificativo, di *trust*, società fiduciarie, fondazioni e ulteriori soggetti giuridici che

possono essere strutturati in maniera tale da beneficiare dell'anonimato e permettere rapporti con banche di comodo o con società aventi azionisti fiduciari. Specifica attenzione è posta a strutture societarie e trust qualificabili come veicoli di interposizione aventi sede in paesi che, in esito alle valutazioni condotte dal GAFI o da analoghi organismi internazionali, presentano rating sfavorevoli in relazione alle Raccomandazioni nn. 24 e 25 e al "Risultato immediato" (*Immediate Outcome*) n. 5 in materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e trust. Vanno altresì considerate ad elevato rischio entità aventi sede in paesi che presentano valutazioni negative del Global Forum dell'OCSE sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali. Con riferimento alle società fiduciarie, la vigilanza della Banca d'Italia costituisce un fattore di mitigazione del rischio, che può determinare l'applicazione di misure ordinarie di Adeguata Verifica. Nell'ambito di Operazioni di cartolarizzazione, rileva l'improprio utilizzo delle società veicolo volto a schermare la titolarità effettiva di determinate attività, ostacolando la corretta ricostruzione dei flussi finanziari da queste generati;

- società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari (cd. *nominee shareholder*). Si fa riferimento, nella prima ipotesi, a casi di società costituite o patrimonializzate attraverso strumenti al portatore, soprattutto se emessi in paesi esteri che, in base alle valutazioni condotte dal GAFI o da analoghi organismi internazionali, presentano rating sfavorevoli in relazione alle Raccomandazioni n. 24 e n. 25 e al Risultato immediato (*Immediate Outcome*) n. 5, in materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e trust;
- tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante. Rileva la riconducibilità delle attività economiche svolte dal Cliente a tipologie particolarmente esposte ai rischi di riciclaggio quali il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse, attività prestata da agenti in attività finanziaria e "soggetti convenzionati e agenti" nel servizio di rimessa di denaro;
- tipo di attività economica riconducibile a settori particolarmente esposti a rischi di corruzione. Si tratta, in particolare, di settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di origine comunitaria, appalti pubblici, sanità, edilizia, commercio di armi, difesa, industria bellica, industria estrattiva, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili;

- Cliente o Titolare Effettivo che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP ma per i quali comunque sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione. Si fa riferimento, ad esempio, agli amministratori locali, a soggetti con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica;
 - assetto proprietario anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta. Occorre considerare la forma giuridica adottata dal Cliente, specie ove presenti particolari elementi di complessità od opacità che impediscono o ostacolano l'individuazione del Titolare Effettivo o del reale oggetto sociale o di eventuali collegamenti azionari o finanziari con soggetti aventi sede in aree geografiche a rischio elevato.
- b) Fattori di rischio elevato relativi a prodotti, servizi, Operazioni o canali di distribuzione:
- servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una Clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
 - prodotti od Operazioni che potrebbero favorire l'anonimato ovvero favorire l'occultamento dell'identità del Cliente e/o del Titolare Effettivo;
 - Operazioni in contante frequenti e ingiustificate, caratterizzate dall'utilizzo di banconote in euro di grosso taglio ovvero dalla presenza di biglietti danneggiati o contraffatti;
 - Rapporti Continuativi od Operazioni Occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale. Si considerano adeguati i meccanismi e le procedure disciplinati dall'articolo 19, comma 1, lettera a) del Decreto 231 e dalle disposizioni in materia di operatività a distanza;
 - pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il Cliente o con la sua attività. Rilevano, a titolo esemplificativo, il pagamento di fatture effettuato da parte di terzi estranei al rapporto negoziale⁸ ovvero triangolazioni di natura commerciale non supportate da idonea documentazione giustificativa, caratterizzate

⁸ Cfr. lo schema rappresentativo di comportamenti anomali "Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni" pubblicato dall'UIF in data 23.4.2012.

da pagamenti disposti da società estere prive di legami con l'intestatario della fattura, specie se con sede in aree geografiche a rischio elevato;

- prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, che includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o di tecnologie innovativi per prodotti nuovi o preesistenti;
- Operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica culturale e religiosa di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette.

c) Fattori di rischio elevato geografici:

- paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio. Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti: i rapporti di valutazione reciproca elaborati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi (ad esempio, *MoneyVal*); l'elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi; le relazioni pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario (*Financial Sector Assessment Programme*, FSAP); le informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza, quali quelle contenute nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori;
- paesi e aree geografiche valutati ad elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose da fonti autorevoli e indipendenti. Tra le fonti autorevoli e indipendenti possono rientrare le "Analisi nazionali del rischio" (cd. *National Risk Assessment*); le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie; i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione della Convenzione OCSE contro le pratiche di corruzione nonché i rapporti mondiali sulla droga (*World Drug Report*) pubblicati dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine;
- paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali. Al riguardo, la SICAF osserva i provvedimenti emanati dall'Unione Europea e le altre misure restrittive adottate ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 in attuazione di Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

- paesi e aree geografiche che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche. Sono di ausilio nell'individuazione di tali paesi i rapporti in materia di terrorismo pubblicati dal GAFI o da altre organizzazioni e agenzie internazionali, quali *Europol*;
- paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali. Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti i rapporti adottati dall'OCSE sulla trasparenza fiscale e lo scambio d'informazioni; le valutazioni sull'impegno del paese nello scambio automatico delle informazioni finanziarie per finalità fiscali ai sensi del cd. *Common Reporting Standard*; rilevano inoltre i *rating* assegnati alle Raccomandazioni nn. 9, 24 e 25 del GAFI e ai "Risultati immediati" (*Immediate Outcomes*) n. 2 e n. 5 nei rapporti di valutazione reciproca internazionali.

Se il Personale Incaricato non è in grado di ottenere i dati e le informazioni supplementari ovvero non riesca a verificare l'attendibilità degli stessi o ad avere altrimenti certezza circa la coincidenza fra il Cliente da identificare e il soggetto cui si riferiscono i dati e le informazioni trasmesse ovvero qualora, dalle verifiche effettuate e dalle misure adottate, emerga la falsità o l'incoerenza delle informazioni fornite a distanza, non dà corso all'Operazione, non avvia il Rapporto Continuativo ovvero pone fine al rapporto già in essere e valuta se inviare una segnalazione di Operazione sospetta.

Per maggiori dettagli in merito alle misure specifiche di Adeguata Verifica rafforzata da assumere in relazione alle diverse tipologie di Clienti o prodotti ad alto rischio, si rimanda alla *Policy* Antiriciclaggio.

11. Persona Politicamente Esposta (PEP)

Ai sensi del Decreto 231 le Persone Politicamente Esposte o PEP sono considerate a più alto rischio di riciclaggio in quanto maggiormente esposte a potenziali fenomeni di corruzione. La qualifica di PEP assume rilievo per il Cliente e per il Titolare Effettivo, non invece per l'Esecutore.

Il Cliente, nel fornire l'indicazione circa la qualità di Persona Politicamente Esposta, deve rendere comprensibile la specifica carica ricoperta ovvero la relazione intercorrente con la persona che ricopre una carica pubblica e la specifica carica ricoperta da quest'ultimo soggetto.

Il Personale Incaricato ha il compito di verificare, con il supporto della Funzione AML, se il Cliente e il Titolare Effettivo siano persone politicamente esposte. Al tal fine, oltre a porre al Cliente domande precise ed esplicite, si avvale di ulteriori fonti, quali ad esempio siti *Internet* ufficiali delle autorità italiane o dei paesi di provenienza o *database* di natura commerciale (e.g. *SGR Consulting*).

Qualora il Personale Incaricato ravvisi una situazione in cui è coinvolto un soggetto PEP, che sia questo Cliente o Titolare Effettivo, avvisa immediatamente la Funzione AML, in quanto, prima di avviare un Rapporto Continuativo con tali Clienti è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Alto Dirigente.

In relazione ai Rapporti Continuativi in essere, il Personale Incaricato, nell'ambito dell'attività di controllo costante, è tenuto a verificare l'eventuale acquisizione o le successive variazioni di *status* di PEP del Cliente e del Titolare Effettivo del rapporto. Tuttavia, nel caso di soggetti originariamente individuati come PEP, che abbiano cessato di ricoprire le relative cariche da oltre un anno, la SICAF, in presenza di un elevato rischio, continua ad applicare misure rafforzate di Adeguata Verifica.

il Personale Incaricato:

a) adotta ogni misura adeguata a stabilire l'origine del patrimonio del PEP e dei fondi specificamente impiegati nel Rapporto Continuativo, attraverso l'acquisizione di un'attestazione del Cliente e, in coerenza con l'approccio basato sul rischio, la verifica delle informazioni sulla base dei seguenti documenti:

- estratto conto relativo al rapporto/servizio di provenienza dei fondi intrattenuto con altro intermediario o attestazione in merito di tale intermediario;
- atti pubblici o scritture private (compravendite, donazioni, testamenti o altri atti di successione mortis causa) che attestino l'origine o la provenienza del patrimonio o dei fondi;

b) assicura un controllo continuo e rafforzato del Rapporto Continuativo. Il controllo costante nel corso del rapporto va effettuato in misura più intensa e frequente di quella applicata ai rapporti caratterizzati da più basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, la SICAF adotta procedure volte a rilevare Operazioni anomale relative al PEP.

L'Alto Dirigente, dopo aver eseguito le necessarie analisi, compila e sigla una dichiarazione nella quale dà atto delle motivazioni sottostanti l'autorizzazione dell'accensione del contratto ovvero dell'eventuale diniego.

12. Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con intermediari bancari e finanziari rispondenti di un Paese terzo

La SICAF modula le misure di Adeguata Verifica rafforzata applicate nei confronti dell'intermediario rispondente in funzione del rischio, ponendo particolare attenzione ai fattori di rischio geografico sopra indicati.

La SICAF accerta che i rispondenti non siano banche di comodo e che non consentano l'accesso ai Rapporti di Corrispondenza a banche di comodo.

Per Rapporti di Corrispondenza si intende conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre Operazioni) nonché i rapporti, comunque denominati, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei Clienti degli enti rispondenti (es., deposito di titoli, servizi di investimento, Operazioni in cambi, servizi di incasso di documenti, emissione o gestione di carte di debito o di credito).

In questi casi, le misure rafforzate prevedono almeno:

- a) l'acquisizione di informazioni idonee a individuare con chiarezza gli assetti proprietari del rispondente;
- b) l'acquisizione, di informazioni idonee a comprendere pienamente la natura delle attività svolte dallo stesso, anche con riferimento ai servizi prestati ai Clienti in relazione ai quali vengono utilizzati il conto o i conti accesi presso l'intermediario destinatario degli obblighi rafforzati;
- c) nel caso in cui i Clienti del rispondente abbiano un accesso diretto ai conti di passaggio, la SICAF deve assicurarsi, anche con verifiche a campione, che il rispondente: i) assolva agli obblighi di Adeguata Verifica della propria Clientela, incluso il controllo costante; ii) e possa fornirle, su richiesta, tutti i dati raccolti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi nonché ogni altra informazione rilevante relativa ai propri Clienti o a specifiche Operazioni. La SICAF valuta attentamente la completezza delle informazioni e della documentazione fornite in riscontro; eventuali lacune informative sono prese in

considerazione ai fini di una rivalutazione del profilo di rischio del rispondente. Va acquisita un'espressa attestazione del rispondente circa l'inesistenza di impedimenti normativi o contrattuali in merito alla tempestiva trasmissione delle informazioni richieste;

- d) l'acquisizione e valutazione di informazioni pubblicamente disponibili sulla reputazione del rispondente e sulla qualità del regime di vigilanza e dei controlli a fini antiriciclaggio a cui lo stesso è sottoposto. A tale scopo, la SICAF può avvalersi dei rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI o dal FMI;
- e) l'autorizzazione, per l'apertura di ciascun rapporto di corrispondenza o di passaggio, dell'Alto Dirigente, che verifica l'adeguatezza delle misure adottate per mitigare in maniera efficace il rischio connesso al rapporto di corrispondenza;
- f) la definizione in forma scritta dei termini dell'accordo con il rispondente e i rispettivi obblighi. La SICAF è tenuta a individuare quali soggetti (e con quali modalità) possono accedere al servizio bancario di corrispondenza (ad es. se il conto di corrispondenza può essere utilizzato da altre banche aventi accordi con il rispondente) nonché a definire le responsabilità del rispondente in relazione agli obblighi antiriciclaggio. L'accordo prevede anche: i) le modalità attraverso le quali la SICAF può monitorare il rapporto di corrispondenza al fine di accertare se il rispondente adempia agli obblighi di Adeguata Verifica della Clientela ed effettui gli altri controlli previsti dalla disciplina antiriciclaggio; ii) l'obbligo per il corrispondente di fornire alla SICAF, su richiesta, informazioni su determinate transazioni o Clienti del rispondente;
- g) un controllo costante del rapporto con il rispondente, con frequenza e intensità commisurate al servizio di corrispondenza svolto; in tale ambito, la SICAF adotta procedure, anche informatiche, volte a rilevare automaticamente transazioni di carattere anomalo per ricorrenza o importo delle Operazioni ovvero per destinazione o provenienza dei flussi;
- h) la valutazione del sistema dei controlli interni antiriciclaggio del rispondente, acquisendo idonea documentazione. A tale scopo non è sufficiente la sola documentazione inerente alle politiche e procedure antiriciclaggio del rispondente. Se il rischio è particolarmente elevato e il volume delle Operazioni rilevante, la SICAF valuta l'opportunità di effettuare sopralluoghi e verifiche a campione allo scopo di accertare l'efficacia delle politiche e delle procedure antiriciclaggio del rispondente.

Qualora la SICAF non sia in grado di assicurarsi della sussistenza delle condizioni appena elencate, non dà corso all'Operazione, non avvia il Rapporto Continuativo ovvero pone fine al rapporto già in essere e valuta se inviare una segnalazione di Operazione sospetta.

13. Rapporti e Operazioni Occasionali che coinvolgono Clienti residenti in Paesi ad alto rischio

La SICAF applica le misure rafforzate ai Rapporti e alle Operazioni Occasionali che coinvolgono Paesi Terzi ad alto rischio.

La SICAF in ogni caso non istaura o prosegue Rapporti Continuativi o Operazioni Occasionali di cui siano parti, direttamente o indirettamente, società fiduciarie, trust, società anonime (o controllate attraverso azioni al portatore) con sede in Paesi Terzi ad alto rischio.

Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra menzionati di cui non è possibile identificare il Titolare Effettivo e verificarne l'identità.

In particolare, il Personale Incaricato:

- a) acquisisce informazioni aggiuntive sul Cliente e sul Titolare Effettivo;
- b) acquisisce informazioni aggiuntive in merito allo scopo e la natura del Rapporto Continuativo o dell'Operazione Occasionale;
- c) acquisisce informazioni sull'origine dei fondi e sulla situazione economico patrimoniale del Cliente e del Titolare Effettivo;
- d) acquisisce l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un Rapporto Continuativo o un'Operazione Occasionale che coinvolga Paesi terzi ad alto rischio;
- e) assicura un controllo costante e rafforzato del Rapporto Continuativo o dell'Operazione Occasionale, aumentando la frequenza e l'intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.

14. Operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati o per le quali sussistono dubbi sulla finalità

La SICAF adotta procedure per la rilevazione e valutazione delle seguenti operatività:

- Operazioni di importo più elevato rispetto a quello atteso dalla SICAF sulla base della propria conoscenza del Cliente e della natura e scopo del Rapporto Continuativo;
- schemi operativi anomali rispetto all'ordinaria attività del Cliente o all'operatività tipica di Clienti, prodotti o servizi analoghi; oppure
- Operazioni particolarmente complesse rispetto ad analoghe Operazioni associate a tipologie similari di Clientela, prodotti o servizi.

Le misure rafforzate di Adeguata Verifica della Clientela adottate dalla SICAF devono consentire di valutare la natura sospetta delle Operazioni in questione e consistono almeno:

- nell'adozione di misure adeguate a comprendere contesto e finalità di queste Operazioni e determinarne la coerenza con il profilo economico del Cliente, ad esempio acquisendo ulteriori informazioni sull'origine e la destinazione dei fondi e sull'attività dello stesso;
- in un più frequente controllo costante del Rapporto Continuativo e delle ulteriori Operazioni eseguite.

15. Clienti ad elevato rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Le misure rafforzate di Adeguata Verifica della Clientela devono essere applicate in tutti i casi in cui la SICAF ritiene di essere in presenza di un più elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

Per i Clienti classificati ad alto rischio, è necessario innanzitutto acquisire l'autorizzazione preventiva all'avvio del primo rapporto/Operazione e di tutti quelli successivi da parte dell'Alto Dirigente.

In caso di classificazione ad alto rischio intervenuta successivamente all'apertura del rapporto, la posizione è posta all'attenzione del Responsabile AML per l'opportuna valutazione. La Funzione AML indaga le motivazioni connesse all'attribuzione dell'alto profilo di rischio ed esprime il proprio giudizio in merito all'avvio o alla prosecuzione della relazione con il Cliente, specificando quale/i delle seguenti misure rafforzate devono trovare applicazione, anche in funzione delle motivazioni che hanno portato all'attribuzione di un alto profilo di rischio:

- adozione di misure adeguate per stabilire l'origine dei fondi impiegati nel rapporto o nell'Operazione o alla destinazione dei Mezzi di Pagamento movimentati;
- acquisizione, anche per il tramite di fonti attendibili ed indipendenti, di informazioni relative alla situazione economica (fonti di reddito) e patrimoniale;
- acquisizione, anche per il tramite di fonti attendibili ed indipendenti, di informazioni relative alle connessioni commerciali operative, finanziarie, partecipative del Cliente; può altresì rilevare la comunanza di componenti degli organi societari del Cliente non persona fisica e di tali entità;
- acquisizione, anche per il tramite di fonti attendibili ed indipendenti, di informazioni relative alle relazioni d'affari e dai rapporti con altri Intermediari finanziari italiani ed esteri;
- acquisizione di informazioni relative alla situazione lavorativa, economica e patrimoniale di familiari e conviventi;
- effettuazione di verifiche più incisive delle informazioni acquisite in merito al Cliente, all'Esecutore e al Titolare Effettivo;
- aumento dell'intensità e della frequenza del monitoraggio nel controllo continuo;
- con riferimento alle Operazioni Occasionali, acquisizione di informazioni sulla natura e lo scopo delle stesse.

Il Responsabile della Funzione AML comunica al Personale Incaricato eventuali misure supplementari, tra quelle sopra elencate, da applicare all'Adeguata Verifica del Cliente, graduandole in funzione della gravità della situazione.

16. Adeguata Verifica della clientela effettuata da terzi

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto 231 la SICAF può demandare l'assolvimento degli obblighi di Adeguata Verifica della Clientela a soggetti terzi. Tuttavia, rimane alla SICAF la responsabilità finale dell'osservanza di tali obblighi.

Si considerano terzi i soggetti che possono effettuare tutte le fasi dell'Adeguata Verifica, a eccezione del controllo costante dell'operatività, nello specifico:

- a) Intermediari bancari e finanziari;

- b) Intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati Membri;
- c) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in un Paese terzo, che:
 - siano tenuti ad applicare misure di Adeguata Verifica della Clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva;
 - siano sottoposti a controlli di vigilanza in linea con quelli previsti dal diritto dell'Unione europea.

In nessun caso gli obblighi di Adeguata Verifica possono essere demandati a banche di comodo o intermediari insediati in paesi terzi ad alto rischio.

Gli obblighi di Adeguata Verifica si considerano assolti, previo rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempierli direttamente, in relazione alla costituzione di un Rapporto Continuativo ovvero all'esecuzione di un'Operazione Occasionale.

L'attestazione deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa dal terzo attestante e non dal Cliente.

Il contenuto dell'attestazione riporta:

- a) i dati identificativi del Cliente, dell'Esecutore e del Titolare Effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione;
- b) l'indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la verifica dell'identità;
- c) le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto da aprire e dell'Operazione Occasionale da eseguire ai fini dell'adempimento del relativo obbligo.

La SICAF si assicura che, oltre all'attestazione, i terzi siano in grado di trasmettere tempestivamente copia dei documenti e delle informazioni acquisiti, quando ne faccia richiesta.

L'attestazione può essere resa in forma cartacea o informatica, in via autonoma ovvero in connessione con specifiche Operazioni.

Il Personale Incaricato, con il supporto della Funzione AML, valuta se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi siano aggiornati, idonei e sufficienti per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge. In caso contrario, provvede a:

- informare il terzo attestante delle eventuali irregolarità, carenze o incongruenze riscontrate nella documentazione ricevuta;

- apportare le necessarie rettifiche o integrazioni;
- adempiere in via diretta agli obblighi di Adeguata Verifica;
- astenersi dall'instaurare il Rapporto Continuativo o dall'eseguire l'Operazione, valutando se effettuare una segnalazione alla UIF.

In caso di utilizzo di soggetti terzi che possono effettuare solo l'identificazione del Cliente, la SICAF assicura che i terzi gli trasmettano in ogni caso i dati e le informazioni acquisiti, affinché la SICAF stessa possa completare la procedura di Adeguata Verifica.

Nell'ambito delle modalità di raccolta e scambio delle informazioni con i terzi, la SICAF deve:

- definire le fasi dell'Adeguata Verifica demandate ai terzi, individuare i dati e le informazioni che è necessario siano trasmesse dai terzi e le modalità e la tempistica della trasmissione;
- predisporre strumenti, in formato cartaceo o elettronico, per lo scambio tempestivo dei flussi informativi;
- verificare, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti e la correttezza e attendibilità delle informazioni desunte dagli stessi;
- acquisire, ove necessario, informazioni supplementari, dai terzi stessi, dal Cliente ovvero da altre fonti.

17. Obbligo di astensione

Quando la SICAF non è in grado di rispettare gli obblighi di Adeguata Verifica, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto 231, deve astenersi dall'eseguire l'Operazione ovvero instaurare il Rapporto Continuativo e, se il Rapporto è già in essere, deve porvi fine. In tali casi la SICAF valuta se effettuare una segnalazione di Operazione Sospetta all'UIF.

La SICAF si astiene dall'eseguire l'Operazione o dall'instaurare il Rapporto e, qualora questo sia già in essere, provvede a porvi fine, in cui siano parte, direttamente o indirettamente società fiduciarie, *Trust*, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi Terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano altresì nei confronti delle entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il Titolare Effettivo.

La SICAF si astiene dall'eseguire Operazioni, o dall'instaurare Rapporti Continuativi, per i quali sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo; in tali casi il personale è tenuto ad inviare immediatamente al Responsabile SOS una segnalazione interna di Operazione Sospetta.

Nei casi in cui l'astensione non sia possibile, in quanto l'Operazione per sua natura non può essere rinviata, o l'astensione potrebbe ostacolare le indagini, la SICAF dopo aver eseguito l'Operazione ne informa immediatamente la UIF.

18. Monitoraggio nel continuo

La Funzione AML monitora periodicamente il profilo del Cliente, provvedendo ad aggiornarlo o modificarlo nel tempo. Qualora, dal monitoraggio periodico sul soggetto o sulla sua operatività ovvero in ragione di ulteriori elementi informativi acquisiti dal Cliente o da altre fonti, emergessero ulteriori fattori di rischio riciclaggio o finanziamento al terrorismo, nonché eventuali elementi di incongruenza o anomalie, ciò può determinare l'espletamento di specifici adempimenti, quali:

- l'aggiornamento dei dati, delle informazioni e del profilo di rischio;
- l'adozione di misure rafforzate di Adeguata Verifica;
- la segnalazione di Operazioni sospette;
- il congelamento dei fondi;
- l'astensione dall'esecuzione dell'Operazione o dalla prosecuzione del rapporto.

In particolare, la Funzione AML effettua periodicamente, mediante gli strumenti informatici a sua disposizione, le seguenti attività di controllo con riferimento al soggetto (Cliente, Esecutore, Titolare Effettivo):

- verifica periodica della presenza dei nominativi nelle liste Antiterrorismo;
- verifica periodica tramite l'applicativo *SGR Consulting* di soggetti che sono diventati o hanno cessato di essere PEP (con riferimento al Cliente e al Titolare Effettivo);
- verifica della validità dei documenti identificativi;
- aggiornamento della visura camerale o documento equivalente nel caso di soggetti diversi da persone fisiche.

Tali verifiche vengono effettuate attraverso l'utilizzo di strumenti informatici di cui si è dotata la SICAF, dei motori di ricerca e della ulteriore documentazione di supporto acquisita.

Per maggiori informazioni in merito alla tempistica ed alla frequenza dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite si rinvia alla *Policy* antiriciclaggio.

PARTE TERZA – SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

1. Conoscenza, sospetto o ragionevole motivo di sospetto di attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in corso, compiute o tentate

Ai sensi dell'art. 35 del Decreto 231 la SICAF, prima di compiere l'Operazione, invia senza ritardo alla UIF, una Segnalazione di Operazione Sospetta quando sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate Operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle Operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione della SICAF, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta.

In presenza di elementi di sospetto di cui sopra, la SICAF si astiene dal compiere l'Operazione fino al momento in cui non ha provveduto ad effettuare la segnalazione di Operazione sospetta.

Sono fatti salvi i casi in cui l'Operazione deve essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'Operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'Operazione possa ostacolare le indagini. In siffatte ipotesi, la SICAF, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'Operazione, ne informa immediatamente la UIF.

La SICAF effettua la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle Operazioni ed i motivi del sospetto, e collabora con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni.

Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dalla SICAF, ai fini della segnalazione di Operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

La disciplina in tema di adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non prevede soglie minime di importo delle operazioni da segnalare. La segnalazione è obbligatoria anche quando ha ad oggetto:

- operazioni prive di importo ovvero il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri intermediari, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione;
- operazioni che sono state rifiutate dalla SICAF ovvero che non sono state concluse per motivi di sospetto;
- operazioni tentate;
- operazioni richieste da clienti occasionali, specie se di ingente importo o caratterizzate da modalità inusuali.

Affinché possa configurarsi un sospetto rilevante ai presenti fini, è comunque necessario un preciso processo valutativo delle operazioni finanziarie che le unità della SICAF, a diverso titolo coinvolte, sono tenute ad effettuare sulla base di:

- elementi oggettivi (entità, natura e caratteristiche dell'operazione posta in essere, pluralità ingiustificata di operazioni da parte del Cliente, suoi congiunti o collaboratori), che presentino indici di anomalia (come previsti nell'ambito del Provvedimento della Banca d'Italia riportato in Allegato 2 e degli Schemi di Anomalia elaborati dall'UIF,

disponibili sul sito internet della Banca d'Italia, sezione dedicata alla UIF – si fornisce un estratto nell'Allegato 6);

- elementi soggettivi (caratteristiche del soggetto che pone in essere o per conto del quale è posta in essere l'operazione; in particolare: capacità economica e tipo di attività svolta), al fine di far emergere elementi di sospetto che possano far ragionevolmente supporre la provenienza illecita del denaro movimentato.

Il metodo valutativo deve muovere dalla considerazione che, nella maggior parte dei casi, la configurazione oggettiva dell'operazione può risultare di per sé neutra e, come tale, non consente di individuare con immediatezza le finalità ad essa sottostanti. Infatti, operazioni che per importo, modalità, canale distributivo o localizzazione territoriale possono apparire "normali" se effettuate da un Cliente con determinate caratteristiche "soggettive", possono risultare di valore sproporzionato, o comunque economicamente non giustificabili, se richieste da un altro Cliente; per contro, comportamenti in linea con la capacità economica e l'attività svolta dalla controparte possono risultare anomali alla luce di altre notizie di cui l'intermediario dispone in virtù della propria attività.

L'operazione non è quindi di per sé sospetta oggettivamente, ma lo diventa alla luce delle peculiarità del caso specifico e sulla base delle informazioni in possesso da parte della SICAF.

Particolare attenzione deve essere posta nei casi di clienti classificati come ad elevato rischio riciclaggio.

La Banca d'Italia ha predisposto una casistica di possibili anomalie che attengono alla forma oggettiva dell'operazione in presenza delle quali la SICAF, sulla base di tutte le altre informazioni di cui dispone, deve procedere a ulteriori approfondimenti al fine di formulare una valutazione sulla natura dell'operazione. L'elenco di tali indici di anomalia non deve essere considerato esaustivo e non deve essere inteso come un elenco di controlli meramente formali, ma come strumento operativo da utilizzare per le verifiche aziendali, tenendo ben presente che l'assenza dei profili di anomalia individuati nelle istruzioni non è comunque sufficiente di per sé, ad escludere il sospetto che un'Operazione possa essere connessa con fatti di riciclaggio.

La UIF nel corso di questi ultimi anni ha elaborato, partendo dagli indici di anomalia predisposti dalla Banca d'Italia, ulteriori schemi di anomalia ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b) del Decreto. Tali schemi sono disponibili sul sito della Banca d'Italia (sezione dedicata all'Unità di Informazione Finanziaria).

2. Processi per la valutazione delle Operazioni Sospette

Un'Operazione potenzialmente sospetta può essere rilevata dal personale della SICAF direttamente o indirettamente coinvolto nelle operazioni poste in essere dai clienti e, nell'ambito delle proprie attività di controllo di secondo livello, dalla stessa Funzione AML.

Il personale della SICAF che rilevi un'anomalia in relazione ad un'Operazione provvede, ove possibile prima del compimento dell'Operazione stessa, a darne immediata comunicazione al Responsabile della propria Funzione, il quale, valutata la fondatezza del sospetto, procede senza ritardo a comunicare l'operazione sospetta al Responsabile delle Operazioni Sospette (di seguito "Responsabile SOS"), riportando, quantomeno, le seguenti informazioni:

- dati identificativi del segnalante e data della segnalazione;
- soggetto al quale si riferisce l'operazione;
- data dell'operazione;
- descrizione dell'operazione;
- descrizione analitica del motivo del sospetto.

La segnalazione viene presentata attraverso la predisposizione e la sottoscrizione del "Modulo di Segnalazione Operazioni potenzialmente Sospette" (di seguito "Modulo SOS"), allegato alla presente Procedura (Allegato n. 3) il quale deve essere trasmesso al Responsabile SOS all'indirizzo sara.facchi@4aim.it.

Ricevuto il Modulo SOS, il Responsabile SOS valuta quanto pervenutogli al fine di decidere se procedere o meno alla segnalazione alla UIF.

L'iter che porta alla segnalazione deve essere ricostruibile su base documentale. A tal fine il Responsabile SOS procede ad una valutazione alla luce degli approfondimenti che lo stesso ritiene opportuno compiere, sulla base delle informazioni disponibili, nella quale si esprime in favore dell'archiviazione o della segnalazione. Tale documento verrà conservato a cura della SICAF unitamente al Modulo SOS e alla documentazione esaminata.

Si sottolinea che la segnalazione è atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e costituisce una comunicazione funzionale all'avvio di approfondimenti sul piano economico e finanziario e, successivamente, di eventuali indagini investigative. L'adempimento degli

obblighi segnaletici non esclude quindi la denuncia di fatti penalmente rilevanti all'Autorità Giudiziaria.

3. Modalità di invio della Segnalazione di Operazione Sospetta alla UIF

Nel caso in cui le operazioni segnalate, in considerazione degli elementi a disposizione, vengano ritenute effettivamente sospette, il Responsabile SOS trasmette senza ritardo la segnalazione alla UIF, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, attraverso il sistema di segnalazione *on-line*⁹. La segnalazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF. Il contenuto delle segnalazioni si articola in:

- dati identificativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione e il segnalante;
- elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
- eventuali documenti allegati.

Il contenuto della segnalazione è oggetto a un duplice livello di controlli automatici effettuati, rispettivamente, dal segnalante, mediante diagnostico disponibile sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia e dai sistemi informativi della UIF, in fase di acquisizione della segnalazione. Tali controlli sono volti ad assicurare l'integrità e la compatibilità delle informazioni fornite.

Le segnalazioni trasmesse all'UIF:

- non devono contenere alcuna informazione rispetto ai nominativi dei segnalanti;
- devono avvenire senza ritardo, se possibile, prima di eseguire l'operazione sospetta, appena si viene a conoscenza degli elementi di sospetto;
- non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

⁹ Per accedere ai servizi disponibili sul portale, il Responsabile SOS si è preventivamente registrato nell'ANAGRAFE DEI SEGNALANTI UIF. Al Responsabile SOS è stato assegnato un "codice segnalante" che lo identifica in maniera univoca negli archivi della UIF e che deve essere usato in tutti gli scambi informativi con l'UIF. Per eventuali delucidazioni il Responsabile SOS può contattare il servizio di help-desk, mediante l'invio di e-mail all'indirizzo uif.helpsos@bancaditalia.it.

Al Responsabile SOS nonché al soggetto da cui è partita la Segnalazione di Operazione Sospetta è fatto tassativo divieto di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione al cliente interessato nonché a soggetti diversi da quelli previsti nella normativa antiriciclaggio. Ai medesimi soggetti è vietato a comunicare ai clienti e a soggetti terzi i flussi di ritorno delle informazioni provenienti dall'UIF.

Il Responsabile SOS dispone l'archiviazione di tutta la documentazione acquisita in sede di valutazione di ciascuna operazione sospetta, ancorché non si sia proceduto alla segnalazione all'UIF, in un archivio elettronico a cui ha accesso solo il Responsabile SOS. Il Responsabile SOS assicura la riservatezza delle informazioni archiviate, in particolare dell'identità della persona da cui è partita la segnalazione, e la completa ricostruibilità dell'iter valutativo.

In caso di trasmissione della segnalazione, il Responsabile SOS provvede, altresì, all'archiviazione delle comunicazioni inviate.

Tutta la documentazione prodotta nel corso della procedura di segnalazione delle operazioni sospette, sia in caso di assenza di elementi di sospetto, sia nel caso di invio della segnalazione all'UIF, deve essere conservata per un periodo non inferiore a 10 anni.

4. Protezione del segnalante

La SICAF deve adottare misure adeguate ad assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione interna.

L'identità della persona fisica che ha effettuato una segnalazione di operazione sospetta interna (nonché della SICAF) può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali procede.

Al di fuori di tale ipotesi, l'identità della persona fisica e della SICAF non può essere rivelata neppure in caso di denuncia o rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 del codice di procedura penale e, in caso di sequestro di atti o documenti, vanno adottate le cautele necessarie per assicurare la riservatezza dell'identità delle medesime.

5. Divieto di comunicazione delle segnalazioni

È fatto divieto al Responsabile SOS e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori

informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tale divieto, tuttavia:

- non si estende alla comunicazione effettuata alle Autorità di Vigilanza di Settore in occasione dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto 231 e alla Guardia di Finanza in occasione dei controlli di cui all'art. 9 del Decreto 231, né alla comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo;
- nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgano due o più intermediari bancari e finanziari, non impedisce la comunicazione tra gli intermediari in questione, a condizione che appartengano ad uno Stato membro o siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto legislativo, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

6. Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

Ai sensi dell'articolo 48 del Decreto 231 la SICAF ha l'obbligo di adottare procedure per la segnalazione da parte dei propri dipendenti o da soggetti a loro equiparabili di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Tali procedure garantiscono:

- a) la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;
- b) la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- c) lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.

Per maggiori dettagli sui sistemi interni di segnalazione si rinvia alla Policy antiriciclaggio nonché alla Procedura Whistleblowing.

PARTE QUARTA – MISURE ANTITERRORISMO E MISURE ULTERIORI

1. Misure Antiterrorismo

La SICAF assicura la corretta applicazione di misure restrittive di “congelamento” dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità specificamente individuati dall’Unione Europea e dai decreti emanati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro degli Affari Esteri (soggetti “designati”); tali misure, impiegate anche per contrastare l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, trovano fondamento normativo nel D. Lgs. 109/2007.

Per adempiere correttamente a tale compito, infatti, si confrontano i nominativi dei soggetti presenti nella lista redatta dall’Unione Europea (che riprende le indicazioni dell’ONU in materia), riguardo alla quale sussiste un esplicito obbligo di congelamento dei fondi.

Specificando meglio i contenuti della normativa in esame, i fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo. Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di

trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo (art. 5, comma 1 e 2 del d.lgs. 109/2007). E' vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti "designati", o stanziarli a loro vantaggio.

È vietata la partecipazione consapevole e deliberata ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento (art. 5, comma 4 e 5 del d.lgs. 109/2007). Il congelamento è efficace dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari ovvero dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui agli articoli 4 e 4-bis (art. 5, comma 6 del d.lgs. 109/2007).

Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l'entità che lo applica, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che il congelamento non sia stato determinato da negligenza (art. 5, comma 8 del d.lgs. 109/2007).

Nel caso in cui dai controlli effettuati emergano dei nominativi per cui effettuare il congelamento dei fondi o delle risorse economiche, il Responsabile della Funzione AML adotta nel più breve tempo possibile, le misure necessarie.

Il congelamento è efficace dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti comunitari ovvero dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti ministeriali su menzionati.

Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche.

2. Obblighi di segnalazione

La presenza di operazioni o rapporti cui prendono parte nominativi destinatari delle misure di congelamento (soggetti "designati"), o coloro ad essi contigui comporta l'invio di una segnalazione di operazioni sospette alla UIF.

In aggiunta a quanto sopra descritto, ai soli fini di individuare un'operazione sospetta, senza quindi un obbligo di congelamento, la SICAF, se sussistono motivi di sospetto, può controllare anche i nominativi inclusi nelle liste ONU e OFAC rese disponibili dalla UIF, o comunque reperibili sui siti istituzionali di tali organismi.

In via d'eccezione, i presupposti per la segnalazione vengono meno laddove il segnalante possa ritenere con certezza, sulla base di informazioni accurate, anche di natura non anagrafica, che si tratti di un caso di omonimia/coincidenza. In particolare, la coincidenza può escludersi qualora uno o più dei dati identificativi disponibili siano del tutto diversi da quelli indicati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste ai soggetti venuti in rilievo. A quest'ultimo riguardo, la coincidenza non sussiste qualora la SICAF, sulla base di informazioni certe e secondo valutazioni di ragionevolezza, possa escludere che tali cariche e qualifiche siano attribuibili al cliente in quanto incompatibili con il tenore di vita ed ogni sua altra caratteristica oggettiva e soggettiva. In particolare, il Responsabile SOS trasmette all'UIF:

- le misure applicate ai sensi del presente decreto, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche. La comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea di cui all'articolo 4-ter e dei decreti di cui gli articoli 4 e 4-bis ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche;
- i dati relativi a operazioni o rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibili ai soggetti designati ovvero a quelli in via di designazione.

Limitatamente alle misure aventi ad oggetto le risorse economiche le suddette comunicazioni vanno effettuate anche al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di Finanza.

Nei casi di non applicazione o revoca dei vincoli di congelamento, la SICAF deve fornire specifica comunicazione all'UIF, indicando le valutazioni compiute e le motivazioni a loro sostegno.

PARTE QUINTA – OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE

1. Conservazione delle informazioni e dei documenti

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto 231 e delle disposizioni contenute nel Provvedimento Conservazione, la SICAF conserva i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.

La SICAF conserva copia dei documenti acquisiti in occasione dell'Adeguata Verifica della Clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti alle Operazioni.

La SICAF adempie gli obblighi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni in relazione ai Rapporti Continuativi e alle Operazioni che rientrano nella propria attività istituzionale.

La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:

- a) la data di instaurazione del Rapporto Continuativo o del conferimento dell'incarico;
- b) i dati identificativi ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014 o mediante procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale, del Cliente, del Titolare Effettivo e dell'Esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
- c) la consultazione, ove effettuata, dei registri di cui all'articolo 21, con le modalità ivi previste;
- d) la data, l'importo e la causale dell'Operazione;
- e) i mezzi di pagamento utilizzati.

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del Rapporto Continuativo o dall'esecuzione dell'Operazione Occasionale.

Le informazioni e i dati sulle Operazioni eseguite su Rapporti Continuativi intestati a più soggetti vanno riferiti a tutti gli intestatari.

I dati e le informazioni di cui sopra sono conservati e resi disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF dalla SICAF, anche nel caso in cui le Operazioni siano state effettuate per il tramite di altri destinatari.

2. Archivio standardizzato

La SICAF è tenuta a conservare i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle attività di analisi effettuate dalle autorità competenti.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di conservazione, la SICAF si avvale di apposito sistema di conservazione informatizzato la cui tenuta e gestione è stata affidata all'*Outsourcer* amministrativo e che assicura:

- l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte della Banca d'Italia, della UIF o di altra Autorità competente;
- l'acquisizione tempestiva da parte dei destinatari dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data;

- l'integrità dei documenti, dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;
- l'adozione di idonee misure finalizzate a prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni;
- la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

L'acquisizione da parte della SICAF dei documenti, dei dati e delle informazioni e la relativa registrazione nel sistema di conservazione informatizzato avviene tempestivamente e, in ogni caso, non oltre il trentesimo giorno dall'instaurazione del rapporto continuativo, dell'esecuzione dell'operazione, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo.

Qualora sia necessario rettificare dati o informazioni già registrati nell'Archivio standardizzato, a seguito della modifica di elementi di fatto o di verifiche effettuate dopo la registrazione, devono essere evidenziati con chiarezza i cambiamenti apportati conservando evidenza dell'informazione precedente.

Nel caso di variazione di dati vanno effettuate due registrazioni che evidenzino, rispettivamente, i dati presenti prima e dopo la variazione, la tipologia della variazione intervenuta e la connessione esistente tra le due registrazioni.

Nel caso, invece, di variazioni di coordinate devono essere eseguite apposite registrazioni di chiusura e di apertura del rapporto contraddistinte, rispettivamente, dalle vecchie e dalle nuove coordinate, nonché dalla codifica relativa alla variazione intervenuta.

In particolare, la SICAF registra nell'Archivio standardizzato e conserva per un periodo di dieci anni, successivi al compimento dell'Operazione o alla chiusura del rapporto, le seguenti informazioni:

a) con riferimento ai Rapporti Continuativi:

- la data di instaurazione;
- il numero/codice del rapporto,
- i dati identificativi del Cliente intestatario del rapporto e dell'eventuale Titolare Effettivo;
- la data di chiusura del rapporto

I medesimi dati sono conservati anche con riferimento all'Esecutore.

La SICAF, inoltre, rende disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF:

- il numero del rapporto e settore di attività economica del Cliente;
- le variazioni dei dati e delle informazioni di cui ai punti precedenti.

b) con riferimento a tutte le Operazioni di importo pari o superiore a Euro 5.000:

- la data di effettuazione;
- l'importo;
- il segno contabile;
- la causale dell'Operazione e il mezzo di pagamento utilizzato;
- i dati identificativi del Cliente, dell'eventuale Titolare Effettivo e dell'eventuale Esecutore.

La SICAF, inoltre, rende disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF:

- la causale che codifica la tipologia dell'Operazione;
- l'importo espresso in Euro, con l'indicazione della valuta utilizzata e l'evidenza della parte eseguita in contanti;
- la codifica interna;
- il Comune e il CAB del punto operativo dell'intermediario presso la quale è stata disposta l'Operazione;
- il numero dell'eventuale Rapporto Continuativo interessato;
- il settore di attività economica del Cliente intestatario del rapporto.

In relazione alle Operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento la SICAF rende disponibili i dati e le informazioni relativi a:

- cognome e nome o ragione sociale del beneficiario;
- il numero del rapporto del beneficiario o l'IBAN;
- ove noto, il CAB, ovvero in caso di sede o residenza all'estero, il codice paese del beneficiario;
- il codice identificativo dell'intermediario del beneficiario o, in assenza, la denominazione dell'intermediario del beneficiario;

- il CAB e il Comune dell'intermediario della controparte o, in caso di intermediario con sede all'estero, il codice paese.

In relazione alle Operazioni eseguite sulla base di ordini di accreditamento, la SICAF rende disponibili i dati e le informazioni relativi a:

- cognome e nome o ragione sociale dell'ordinante;
- il numero del rapporto dell'ordinante o l'IBAN;
- ove noto, il CAB, ovvero in caso di sede o residenza all'estero, il codice paese dell'ordinante;
- il codice identificativo dell'intermediario dell'ordinante o, in assenza, la denominazione dell'intermediario dell'ordinante;
- il CAB e il Comune dell'intermediario della controparte o, in caso di intermediario con sede all'estero, il codice paese.

Ai fini dell'individuazione dell'importo delle Operazioni da registrare nell'AUI non è ammessa la compensazione tra Operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso Cliente.

- c) con riferimento ai legami: la data, i dati identificativi del Cliente o del soggetto per conto del quale un'Operazione è effettuata, i dati identificativi dei Titolari Effettivi.

La corretta alimentazione dell'Archivio standardizzato è verificata periodicamente.

3. Esenzioni dagli obblighi di registrazione

La SICAF ha deciso di avvalersi delle esenzioni previste dall'art. 8 del Provvedimento Conservazione. In particolare, non saranno oggetto di conservazione mediante Archivio standardizzato i rapporti continuativi o alle operazioni posti in essere con:

- a) intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, comma 2, del Decreto Antiriciclaggio, ad esclusione di (i) agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF, (ii) intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; (iii) società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB; (iv) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF.23;

- b) intermediari bancari e finanziari con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo I criteri indicate nell'allegato I al Provvedimento Adeguata Verifica;
- c) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni oggettive;
- d) la tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia.

In merito si precisa che, sebbene tra le esenzioni di cui alla lettera a) rientrano anche i confidi ed i soggetti eroganti micro-credito, le eventuali operazioni o rapporti concernenti tali soggetti ricadono nel perimetro delle operazioni oggetto delle Segnalazioni Aggregate Antiriciclaggio e pertanto la SICAF provvede alla registrazione nell'Archivio, per il tramite dell'*Outsourcer* amministrativo.

4. Modalità di registrazione delle informazioni

L'*Outsourcer* amministrativo, con periodicità almeno quindicinale, trasferisce il flusso delle informazioni contenute nel Gestionale nell'Archivio standardizzato.

Prima di effettuare l'estrazione dei dati dal Gestionale per il passaggio degli stessi nell'Archivio standardizzato, viene eseguita una fase di diagnostica formale dei dati e vengono prodotte e verificate le stampe dei dati esportabili.

Una volta verificate le stampe, l'*Outsourcer* amministrativo:

- predispone ed invia al sistema Antiriciclaggio per l'*import* nell'ambiente provvisorio, i flussi dei dati relativi alle Operazioni, ai Rapporti, alle informazioni sui Rapporti, ai legami, delle nuove anagrafiche e alle eventuali modifiche alle anagrafiche esistenti;
- verifica le stampe prodotte dal sistema di import e gestione dei flussi del modulo antiriciclaggio;

- invia le stampe prodotte dal sistema, la quale dà riscontro entro 2 giorni prima della data ultima utile alla registrazione delle Operazioni in Antiriciclaggio prevista dalla normativa vigente;
- procede, previo benestare della SICAF, al trasferimento dei dati nell'Archivio standardizzato definitivo;
- invia alla SICAF le stampe delle Operazioni trasferite nell'Archivio standardizzato definitivo.

5. Trasmissione alla UIF dei dati aggregati

La SICAF è tenuta a trasmettere alla UIF i dati aggregati concernenti la propria operatività al fine di consentire l'effettuazione di analisi volte a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.

Sono oggetto di aggregazione le operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro, effettuate dalla clientela ed aggregate secondo i criteri previsti dal Provvedimento SARA e dai suoi allegati.

L'elaborazione del flusso delle segnalazioni S.A.R.A. avviene mensilmente ed è eseguito dall'*Outsourcer* amministrativo, il quale, prima della scadenza, invia alla SICAF il flusso mensile SARA per i necessari controlli circa la completezza e la congruità delle Operazioni inserite nell'Archivio standardizzato.

L'invio della SARA viene effettuato dall'*Outsourcer* amministrativo entro il 2° giorno del 3° mese successivo a quello di riferimento.

Qualora nel corso del mese non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati, la SICAF è tenuta a trasmettere una segnalazione negativa.

In caso di rilievi provenienti dall'UIF circa le segnalazioni inviate, la Funzione AML procede ad indagare le anomalie segnalate, se necessario con il supporto dell'*outsourcer* amministrativo, ad apportare le opportune correzioni e ad inoltrare nuovamente le segnalazioni in oggetto, archiviando le relative evidenze.

Sono escluse dagli obblighi di aggregazione e trasmissione, le operazioni poste in essere da:

- i destinatari del provvedimento SARA, ad eccezione di società fiduciarie iscritte all'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del TUB e di società fiduciarie, diverse da quelle iscritte

nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 del TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

- intermediari bancari e finanziari non destinatari del provvedimento SARA comunitari o con sede in un paese terzo caratterizzato da basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati nell'allegato 1 al Provvedimento Adeguata Verifica;
- società di gestione accentrata di strumenti finanziari, società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni oggettive;
- tesoreria provinciale dello Stato o Banca d'Italia.

PARTE SESTA – SANZIONI

1. Premessa

Il mancato rispetto degli obblighi normativi in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo è punito sia con sanzioni penali che amministrative.

2. Sanzioni penali

CAPO I - SANZIONI PENALI		
ART. 55 (FATTISPECIE INCRIMINATRICI)		
Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di Adeguata Verifica, falsifica i dati e le informazioni relative al Cliente, al Titolare Effettivo all'Esecutore, allo scopo e alla natura del Rapporto	Multa da 10.000 euro a 30.000 euro	Reclusione da 6 mesi a 3 anni

<p>Continuativo o della prestazione professionale e all'Operazione (Art 55, 1 Decreto)</p>		
<p>Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di Adeguata Verifica, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al Cliente, al Titolare Effettivo, all'Esecutore, allo scopo e alla natura del Rapporto Continuativo o della prestazione professionale e all'Operazione (Art 55, 1 Decreto)</p>	<p>Multa da 10.000 euro a 30.000 euro</p>	<p>Reclusione da 6 mesi a 3 anni</p>
<p>Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul Cliente, sul Titolare Effettivo, sull'Esecutore, sullo scopo e sulla natura del Rapporto Continuativo o della prestazione professionale e sull'Operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la</p>	<p>Multa da 10.000 euro a 30.000 euro</p>	<p>Reclusione da 6 mesi a 3 anni</p>

corretta conservazione dei predetti dati e informazioni (Art 55, 2 Decreto)		
Chiunque essendo obbligato a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'Adeguata Verifica della Clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere (Art 55, 3 Decreto)	Multa da 10.000 euro a 30.000 euro	Reclusione da 6 mesi a 3 anni
Chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1 , e 41, comma 3 (Art 55, 4 Decreto)	Ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro	Arresto da 6 mesi a 1 anno

3. Sanzioni amministrative

CAPO II - SANZIONI AMMINISTRATIVE	
ART. 56 (INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA E DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE)	
Soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di Adeguata Verifica della Clientela, omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul Cliente, sul Titolare Effettivo, sull'Esecutore, sullo scopo e sulla natura del Rapporto Continuativo o della prestazione professionale (Art 56,1 Decreto)	Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro

Ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime. (Art 56,2 Decreto)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro
ART. 57 (INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE)	
Soggetti obbligati che non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente (Art 57, comma 1)	Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro
Ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime (Art 57, comma 2)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro
ART. 58 (INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE)	
Soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di Operazioni sospette (Art 58, comma 1)	Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro
Ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime (Art 58, comma 2)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro
Le sanzioni si applicano al personale dei soggetti obbligati tenuto alla comunicazione o alla segnalazione e responsabile, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di Operazione sospetta (Art 58, comma 3)	Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro * * * Sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro
Violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime che producono un vantaggio economico (Art 58, comma 4)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a: a) elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto

	<p>vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro</p> <p>b) elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile</p>
<p>Soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'Operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c)</p> <p>(Art 58, comma 6)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro</p>
<p>ART. 59 (INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DEI SOGGETTI OBBLIGATI)</p>	
<p>Ciascun componente degli organi di controllo presso i soggetti obbligati qualora, nell'esercizio della propria funzione, ometta di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 46 del presente decreto</p> <p>(Art 59, comma 1)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro</p>
<p>ART. 60 (INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI NEI RIGUARDI DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA E DEGLI ISPETTORI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)</p>	
<p>Destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'UIF che omettono di fornire alla medesima Unità le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali</p> <p>(Art 60, comma 1)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro</p>
<p>ART. 62 (DISPOSIZIONI SANZIONATORIE SPECIFICHE PER SOGGETTI OBBLIGATI VIGILATI)</p>	
<p>Violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al</p>

<p>Titolo II, Capi I, II e III , di quelle in materia di procedure e controlli interni (articoli 15 e 16 decreto), delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore (Art 62, comma 1)</p>	<p>dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile</p>
<p>I soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni, ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (Art 62, comma 2)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro</p> <p>Sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 3 anni</p>
<p>Violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e di quelle in materia di procedure e controlli interni (articoli 15 e 16 Decreto 231) e delle relative disposizioni attuative, caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità (Art 62, comma 4)</p>	<p>In alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria:</p> <p>a) all'ente responsabile ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle</p> <p>b) qualora l'infrazione contestata sia cessata, all'ente responsabile dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile</p>
<p>ART. 63 (INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL TITOLO III)</p>	
<p>Violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49 , commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 (Art 63, comma 1)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro</p>

<p>Violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12 (Art 63, comma 2)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro</p>
<p>Violazione del divieto di cui all'articolo 50, co. 1. (Art 63, comma 3)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40% del saldo</p>
<p>Violazione del divieto di cui all'articolo 50, co. 2 (Art 63, comma 4)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 40% del saldo</p>
<p>Violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, co. 1 (Art 63, comma 5)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro</p>